



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE n. 1258 DEL 29/09/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. E TERMICI EDIFICI COMUNALI. PROPOSTA DI MODIFICA. APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Visto il provvedimento del Sindaco n. 13/2019, prorogata con successivo atto n. 4 adottato in data 8 giugno 2020 con il quale il/la sottoscritto/a è stato individuato Responsabile del Settore Servizi al Territorio e Manutenzione, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 10/09/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 (D.U.P.) e la deliberazione adottata dallo stesso organo collegiale n. 73 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 19/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato per l'anno 2020 il bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2021/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020, esecutiva, con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione - parte contabile - per il triennio di programmazione 2020/2022 assegnando ai vari centri di responsabilità i capitoli di entrata e di spesa secondo l'articolazione prevista dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazioni Giunta Comunale n.62 adottata in data 06/08/2020 aventi come oggetto: "Art.169 D.LGS..267/2000 e smi-piano esecutivo di gestione – piano degli obiettivi e piano performance 2020 – 2022-approvazione"

Premesso che:

Con deliberazione delle G.C. n. 80 del 01/09/2016 veniva dato indicazione al sottoscritto di attuare l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e gli impianti termici degli edifici comunali, mediante lo strumento delle concessioni e i partenariati pubblico privati di cui alla parte terza e quarta del DLGS 50 del 2016, mediante la predisposizione di una procedura completa che permetta al mercato di conoscere le intenzioni dell'Amministrazione e di manifestare l'interesse dell'Amministrazione ad una concessione sul modello dei contratti sopra richiamati;

A seguito dell'avviso di preinformazione pubblicato ai sensi di legge, è pervenuta una proposta di project financing ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, in merito a quanto sopra, da parte della Soc. Toscana Energia Green spa – Pistoia, dichiarata ammissibile ai sensi del c. 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 con D.D. n. 1208/2017;

Con deliberazione della G.C. n. 65 del 05/10/2017 l'amministrazione Comunale ha recepito le indicazioni della commissione valutatrice e del R.U.P., approvando in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dell'efficientamento energetico degli impianti di Pubblica Illuminazione e degli impianti termici degli edifici comunali, redatto ai sensi dell'articolo 23 del DLGS 50 del 2016, presentato dalla soc. Toscana Energia Green spa – Pistoia, dell'investimento complessivo di Euro 1.652.343,43 suddiviso in 3 lotti funzionali, dando indicazione di procedere ad una verifica di mercato, al fine di appurare il prezzo effettivo di mercato dei servizi e investimenti previsti dal progetto approvato, o sue alternative equivalenti, individuando nell'avviso il livello massimo di impegno annuale dell'amministrazione per il canone di servizi relativa alla Fase I - pubblica illuminazione verificando le attuali previsioni della programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

Con D.D. n. 1315 del 10/10/2019, a conclusione della procedura aperta, ai sensi dell'art.181, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gara veniva aggiudicata all'Impresa CPM Gestioni Termiche srl con sede a Terni, la cui offerta è risultata la migliore, con l'attivazione immediata del 1 lotto – Pubblica illuminazione, con il canone pari ad Euro 103.000,00 oltre IVA, demandato l'attivazione dei successivi lotti, al reperimento delle risorse necessarie, come previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara:

In data 09/08/2019 Rep. N. 3454, veniva sottoscritto il contratto regolante le fasi che portano dall'aggiudicazione, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e all'avvio della concessione corrispondente alla consegna degli impianti, con allegato la convenzione di concessione;

Con D.D. n 1597 del 26/11/2019 veniva approvato il progetto esecutivo del primo lotto – Pubblica Illuminazione, redatto dall'Ufficio Tecnico del Concessionario, nell'importo di Euro 783.564,52, di cui Euro 514.374,00 per lavori e Euro 141.298,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con nota del 21/11/19, assunta al Prot. n. 14917 del protocollo dell'ente, il Concessionario comunicava che a seguito delle indagini ispettive degli impianti, necessari alla redazione del progetto esecutivo, si sono evidenziati un numero (78) di punti luce maggiore di quelli posti a gara, in parte realizzati dal Comune durante la procedura di gara e in parte non rilevati dal proponente, oltre ad alcune criticità di parti degli impianti non evidenziata nel progetto di fattibilità a base di gara, con conseguente rischio di frequenti disservizi;

Con nota prot. 2223 del 18/02/2020, questo Ente, visti i documenti informalmente trasmessi richiedeva al Concessionario, al fine di valutarne la fattibilità, il progetto esecutivo integrativo, contenente le soluzioni tecniche proposte per ovviare a quanto sopra, unitamente al PEF dal quale si evinca con chiarezza l'impatto della proposta sul canone attualmente vigente e nuova stima dei consumi e del consumo massimo garantito.

In data 24/04/2020 il Concessionario trasmetteva la proposta di modifica della concessione, costituita dal nuovo progetto esecutivo riguardante gli impianti di pubblica illuminazione oggetto del 1° lotto della concessione, concernente principalmente l'ammodernamento di alcune linee di alimentazione degli impianti, la posa in opera di corpi illuminanti di ultimissima generazione avente maggiori performance energetiche di quelli proposte nel progetto iniziale e la presa in carico degli ulteriori punti luce rilevati e l'adeguamento di alcuni di essi, dell'importo di Euro 1.012.307,42, di cui Euro 692.326,00 per lavori e Euro 319.981,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa, unitamente al nuovo PEF asseverato del 1° lotto, al capitolato prestazionale, alla relazione generale e alla nuova proposta di convenzione, che prevede un canone dal 2° anno dell'importo di Euro 117.500,00 oltre IVA e il prolungamento di un anno della durata della concessione del 1° lotto;

La proposta di modifica della concessione evidenzia un aumento degli investimenti necessari per l'efficientamento energetico e messa a norma degli impianti della P.I., e conseguentemente delle somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, spese tecniche, ecc.).

Il progetto integrativo prevede la gestione di n. 78 punti luce non previsti in fase di gara, il miglioramento delle infrastrutture impiantistiche della Pubblica Illuminazione, dovuti alla principalmente alla sostituzione di parte delle linee di alimentazione degli impianti e un incremento delle opere di sezionamento delle stesse, con il risultato della sensibile diminuzione del rischio di disservizio degli impianti e dei tempi di intervento di ripristino funzionale e della spesa necessaria all'eventuale ricostruzione di tali impianti che rimane a carico dell'ente; la fornitura di corpi illuminanti maggiormente performanti energeticamente, rispetto a quelli di gara, che permetteranno un miglioramento del risparmio energetico dal 58,8% stabilito in fase di gara al 63,27%, corrispondente ad una diminuzione di 37.154 kW/anno, che costituirà una minore spesa per il servizio di pubblica illuminazione che deve sostenere il Comune;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

Completa la proposta la sostituzione di n. 76 lanterne presenti nel centro storico, in sostituzione del loro previsto “retrofit”, (cioè la sostituzione solo del cablaggio elettrico e illuminante del corpo illuminante), apporterà un significativo miglioramento illuminotecnico ed architettonico delle strade del centro storico del Capoluogo;

L'esecuzione delle migliorie proposte dal concessionario garantirà per tutto il periodo di concessione la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di P.I. del Comune, eccetto le linee di alimentazione degli impianti “promiscui” con Enel, di proprietà di quest'ultima;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23/07/2020 veniva data indicazione al sottoscritto RUP di procedere all'accettazione della proposta di modifica presentata dal concessionario dell'intervento di efficientamento degli impianti di P.I. e termici degli edifici comunali, relativamente al 1° lotto – Impianti di Pubblica Illuminazione, di cui al contratto Rep. 3454/2019;

Richiamato l'Art. 175 del D.Lgs. 50/2016 “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” che prevede quanto segue:

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

[...]

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

[...]

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del c. 7

[...]

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Valutata l'ammissibilità giuridico amministrativa della proposta di modifica, che si allega, da cui risulta che:

- Il Concessionario, assumendo quanto previsto dal contratto in essere, ha individuato durante la progettazione definitiva/esecutiva, una serie di elementi che hanno creato circostanze non previste – art. 175 c. 1 let. c 1) del Dlgs.50/2016 – il cui inserimento nella concessione non ne modifica la natura generale, come dettato dal c 2) del medesimo articolo, riguardando opere accessorie della concessione inerente la riduzione del rischio di disservizi futuri;
- La modifica alla concessione proposta, non è sostanziale, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 175 del Dlgs. 50/2016, non rientrando nelle condizioni ivi dettate, ricade quindi nell'ambito del medesimo art. 175 c. 1 lettera e), ovvero non si richiede una valutazione



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

della dimensione aggiuntiva dell'importo della concessione prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

Eseguita la valutazione del nuovo Piano Economico Finanziario relativo al 1° lotto della concessione e della convenienza economica ai sensi dell'art. 181 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, che si allega, da cui risulta:

- Il PEF risulta coerente sulla base della previsione di spesa per investimenti, ricavi e previsioni economiche e finanziarie prudenti;
- L'analisi della convenienza dell'ente ad utilizzare lo strumento del P.P.P. è eseguita mediante lo strumento del Public Sector Comparator, risulta sicuramente positiva in termini di:
 - a) Trasferimento del rischio di costruzione e rischio di gestione e a carico maggiormente del concessionario;
 - b) Effettivo trasferimento dei rischi a carico del concessionario ed inesistenza di elementi che in futuro possono costituire rischio nascosto per l'ente;
 - c) Struttura finanziaria su investimento, gestione, disponibilità maggiormente a carico del concessionario, trovando riscontro in un TIR particolarmente ridotto;
 - d) Vantaggio della procedura mediante P.P.P. rispetto quella pubblica diretta;

Considerato che:

- Il progetto integrativo apporta un miglioramento delle infrastrutture impiantistiche della Pubblica Illuminazione, dovuti alla sostituzione di parte delle linee di alimentazione degli impianti e un incremento delle opere di sezionamento delle stesse, con il risultato della sensibile diminuzione del rischio di disservizio degli impianti e dei tempi di intervento di ripristino funzionale e della spesa necessaria alla sostituzione di tali impianti a carico dell'ente;
- La fornitura di corpi illuminanti maggiormente performanti energeticamente, rispetto a quelli di gara, permettono un miglioramento del risparmio energetico dal 58,8% di gara al 63,27%, che costituirà una minore spesa per il servizio di pubblica illuminazione che deve sostenere il Comune;
- La sostituzione di n. 76 lanterne presenti nel centro storico, in sostituzione del loro previsto "retrofit", apporterà un significativo miglioramento illuminotecnico ed architettonico delle strade del centro storico del Capoluogo;
- La proposta prevede, a seguito dell'aumento degli investimenti del concessionario, da Euro 783.564,52 ad Euro 1.012.307,42 (IVA compresa), l'aumento del canone che passa da Euro 103.000,00 della gara, dal 2° anno (2021) ad Euro 117.500,00 oltre Iva ed un aumento della durata della concessione relativa al 1° lotto a 15 anni. L'aumento della concessione di un anno e il canone invariato del primo anno (2020) è giustificato dal ritardo negli investimenti previsti dovuto all'emergenza Covid 19 e ai tempi di redazione della proposta di cui trattasi;
- Si conferma il rimborso del Concessionario al Comune, previsto nella somma presunta di Euro 74.000,00, nel 1° anno di esecuzione dei lavori, a garanzia del consumo massimo garantito previsto nella concessione, che stante la migliore performance energetica dei corpi illuminanti proposti passerà da kW/anno 342.605 della gara a 305.451, nell'attuale dotazione impiantistica;
- Considerato quanto sopra si prevede che la maggiore spesa a regime del servizio (dal 2° anno), in relazione alla maggiore dotazione impiantistica rilevata, sia compensata dalla riduzione della spesa per l'energia elettrica;

Considerato che:



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

- Ai sensi dell'articolo 175 del DLGS 50/2016, comma 1 lettera c) ed e), comma 7 e correlati, la modifica del contratto in periodo di efficacia si è dimostrata legittima e giustificata a seguito della verifica giuridico amministrativa eseguita;
- In questo senso, la verifica di sostenibilità economico finanziaria e tecnica, per economia procedimentale e per proporzionalità, è stata limitata alla componente (Lotto 1) che si è modificata, in quanto, l'impostazione originale della concessione era che il Lotto 1 dovesse sostenersi indipendentemente dall'avvio dei restanti, in quanto la sostenibilità dei lotti successivi era condizionata dalla disponibilità di un cofinanziamento dell'ente oppure da modifiche progettuali.
- Pertanto, non è stato necessario ripresentare l'intero progetto ed asseverare l'intero PEF ma solo la parte relativa al Lotto 1.

Ritenuta la proposta della Soc. CPM Gestioni Termiche srl, concessionario dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e termici degli edifici comunali, meritevole di approvazione, per le motivazioni sopra citate, ritenendola conveniente economicamente per l'ente, nonché di miglioramento dell'efficienza energetica e di diminuzione del rischio di interventi di rifacimento degli impianti e dei futuri disservizi;

Accerta la sostenibilità economica della proposta di modifica ricevuta;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;

Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. come modificato dal D.L. 10/12/2012 n. 174 ed in particolare dall'art. 3 del D.L. citato che introduce nel vigente Testo Unico convertito con L 213/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto poter provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016, la modifica della concessione, presentata dal concessionario dell'intervento di efficientamento energetico e della messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e impianti termici degli immobili di proprietà comunale, riguardante il 1° lotto – Impianti di pubblica illuminazione, di cui al contratto Rep. 3454 del 09/08/19, descritta nelle premesse, ritenendo la stessa sostenibile per il bilancio dell'ente;
3. Di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori del 1° lotto, dell'importo di Euro 1.012.307, di cui Euro 653.326,00 per lavori, Euro 39.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 319.981,42 per somme a disposizione dell'amministrazione, suddivise in Euro 152.311,72 per IVA sui lavori, Euro 54.225,32 per Spese Tecniche, Euro 39.423,00 per spese di procedura, Euro 43.785,86 per spese amministrative preliminari e Euro 30.235,52 per IVA sulle somme a disposizioni, costituito dai seguenti elaborati, presenti agli atti del Settore:
 - Relazione Tecnica generale
 - Diagnosi energetica;
 - Censimento impiantistica ante e post intervento;
 - Planimetria di intervento – stato di fatto;
 - Planimetria di intervento – stato di progetto;
 - Elaborati particolareggiati;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

- Progetto quadri elettrici;
 - Tipologia sostegni
 - Calcoli illuminotecnici;
 - Schede tecniche;
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi;
 - P.S.C.;
 - Piano di Manutenzione;
 - Cronoprogramma;
4. Di approvare i sottoelencati elaborati facenti parte della concessione in oggetto, che sostituiscono i medesimi elaborati allegati al contratto Rep. 3454 del 09/08/19, presenti agli atti del settore:
- Relazione Generale;
 - Capitolato prestazionale;
 - PEF asseverato del 1° lotto
 - PEF della concessione integrato con il 1° lotto modificato ;
5. Di approvare l'allegato schema di convenzione regolante la concessione in oggetto, che sostituisce la convenzione allegata al contratto Rep. 3454 del 09/08/19;
6. Di procedere alla pubblicazione sulla G.U.C.E. dell'avviso di modifica della concessione come previsto dal comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016;
7. Di inviare la presente determinazione al settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Castelnuovo di Garfagnana, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CANOZZI VINCENZO

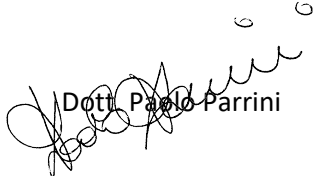
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Ammissibilità Giuridico Amministrativa della proposta

Proposta CPM Gestioni Termiche

Sommario

Premessa	2
Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	2
La proposta di CPM rispetta le previsioni della normativa vigente?.....	5
Conclusione	7


Dott. Paolo Parrini

Giugno 2020

Premessa

Ai sensi dell'articolo 8 comma 9 del contratto che regola la fase transitoria fra l'aggiudicazione della gara per concessione e l'avvio della concessione, la concessionaria CPM Gestioni Termiche ha presentato una proposta di modifica del contratto.

Questa modifica deriva dalla individuazione di elementi non compresi nel progetto di fattibilità (numero punti luci a base di gara inferiore a quello effettivamente rilevato) ed inerenti sia il rischio di manutenzione straordinaria e disservizi potenzialmente frequenti.

Anche se siamo all'interno del rispetto del contratto fra le parti, occorre comunque verificare la coerenza della procedura con le previsioni di Legge, con particolare riferimento al DLGS 50/2016.

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

La modifica dei contratti di concessione è regolamentata dall'articolo 175 del DLGS 50/2016. Questo articolo è di grande rilievo perché riprende l'articolo 43 della direttiva 23 del 2014. La direttiva, come al solito più sintetica della norma italiana, precisa che

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;*
- ii) la modifica non altera la natura generale della concessione;*
- iii) nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;*

- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.*

[...]

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;*
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;*
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;*
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).*

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI ed è pubblicato conformemente all'articolo 33.

La norma italiana, sostanzialmente, traduce quella comunitaria e non inserisce elementi nuovi o limitazioni, come facilmente si può verificare leggendo l'articolo 175 del D. Lgs. 50/2016

Art. 175

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

[...]

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

[...]

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

La proposta di CPM rispetta le previsioni della normativa vigente?

La risposta non può che essere analitica, in quanto le previsioni della Direttiva sono tassative in ogni loro parte.

Logicamente, si deve iniziare a valutare la compatibilità con il comma 4 della Direttiva, ovvero con il comma 7 dell'articolo 175 del DLGS 50/2016.

Direttiva	Legislativo	Proposta CPM
<i>In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</i>	<i>In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta</i>	
<i>la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione</i>	<i>la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione</i>	La modifica della concessione riguarda soltanto opere accessorie della concessione inerenti la riduzione del rischio di disservizi futuri. Pertanto, nessuna modifica apportata avrebbe consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o offerta diversa da quella inizialmente accettata.
<i>la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale</i>	<i>la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale</i>	La modifica riduce la redditività della concessione per il concessionario, con particolare riferimento alla riduzione del VAN (che passa da a) e alla riduzione (seppure minima) del TIR.
<i>la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione</i>	<i>la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione</i>	La modifica non estende l'ambito della concessione
<i>se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da</i>	<i>se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)</i>	Non rilevante per questa valutazione

<i>quelli previsti al paragrafo 1, lettera d)</i>		
---	--	--

Una volta verificata che non si tratta di una modifica sostanziale, si dovrebbero valutare le condizioni relative all'articolo 43 comma 1 lettera c), rilevante per questa procedura. La lettera c) impone che siano rispettate tutte e contemporaneamente le condizioni sotto analizzate

Direttiva	Legislativo	Proposta CPM
<i>la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere</i>	<i>la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza</i>	La amministrazione è venuta a conoscenza delle circostanze soltanto dopo gli approfondimenti progettuali svolti con il progetto definitivo
<i>la modifica non altera la natura generale della concessione</i>	<i>la modifica non alteri la natura generale della concessione</i>	La modifica non modifica la natura generale della concessione, rimanendo una concessione di costruzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici
<i>nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva</i>	<i>per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.</i>	La concessione iniziale ha un valore di 1.442.000,00 €. La concessione modificata ha un valore di 1.857.266,00 € Il 50% della commissione iniziale corrisponde a 721.000,00 €. L'aumento della concessione fra iniziale e modificata è 415.266,00 €. Pertanto l'aumento è inferiore al 50% del valore originale della concessione,

Conclusione

La proposta di revisione proposta da CPM Gestioni Termiche al Comune di Castelnuovo di Garfagnana non richiede una nuova procedura di gara ed è compatibile con le previsioni di Legge, sia nazionali che comunitarie.

Valutazione del Piano Economico Finanziario e verifica della convenienza ai sensi del Public Sector Comparator

Sommario

Introduzione. Analisi di Convenienza per la Pubblica Amministrazione	2
Analisi del PEF di CPM. Elementi generali	6
Public Sector Comparator (sintesi)	7
Analisi del PEF di CPM. Elementi specifici	11
Conclusioni	13


Dottor Paolo Parrini

Luglio 2020

Introduzione.

Analisi di Convenienza per la Pubblica Amministrazione

Nella stesura di questa parte della valutazione, si è fatto riferimento alla seguente metodologia:

A) verifica della sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione (VFM) e calcolo complessivo della convenienza del Progetto (PSC).

Per questa tipologia di verifica, si è utilizzata la Tecnica del Public Sector Comparator (PSC), calcolando il relativo VFM (Value for Money).

In ossequio alle norme generali ed ai consigli in materia di concessioni di ANAC e di UTFP (Unità tecnica di Finanza di Progetto, che oggi è una competenza trasferita al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE), si sono applicate le ipotesi di lavoro già note fin dal settembre 2009, con documento congiunto AVCP – UTFP.

Questo documento collega altresì formalmente il calcolo del VFM e la valutazione dei rischi da trasferire all'operatore privato in quanto in caso di PPP risultano anch'essi cruciali per il conseguimento del Value for Money inteso come margine di convenienza di un'operazione in Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un appalto tradizionale.

Per valutare, come visto, sotto il profilo quantitativo, il Value for Money è possibile utilizzare la tecnica del c.d. Public Sector Comparator (PSC). Il PSC può essere definito come un ipotetico costo aggiustato con una componente di rischio nel caso in cui un'opera infrastrutturale venga finanziata e gestita da un'amministrazione pubblica.

Attraverso l'utilizzo dell'analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio orientarsi nel processo di scelta tra l'esecuzione e gestione di una infrastruttura in PF e la realizzazione della stessa infrastruttura attraverso un appalto tradizionale.

Per calcolare il PSC è necessaria una completa attività di quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi all'intero ciclo della costruzione e gestione di una infrastruttura. Il calcolo del PSC è effettuato attraverso la misurazione di varie componenti:

- il PSC base (*Raw PSC*) che include il costo del capitale ed i costi operativi, sia diretti che indiretti, associati alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione dell'infrastruttura;
- la neutralità competitiva che consiste nella rimozione di qualsiasi vantaggio competitivo che l'amministrazione possa conseguire nella costruzione e gestione di una infrastruttura attraverso un appalto tradizionale;

- il rischio trasferibile che è il rischio associato ad una serie di eventi che influenzano la costruzione e la gestione di un'opera. I rischi trasferibili possono riguardare, ad esempio, aumenti di costi nella costruzione dell'infrastruttura o scostamenti temporali rispetto ai tempi previsti di conclusione. Altri rischi trasferibili riguardano la gestione dell'infrastruttura ed i rischi di domanda;
- il rischio trattenuto è il rischio che non può essere trasferito al soggetto privato e che quindi rimarrebbe in ogni caso in capo al soggetto pubblico. Un esempio di rischio trattenuto può essere costituito dalle eventuali modifiche legislative che abbiano ricadute sull'esecuzione e gestione dell'opera.

Il PSC risulta, pertanto, come somma delle suddette componenti:

$$PSC = PSC \text{ base} + \text{neutralità competitiva} + \text{rischio trasferibile} + \text{rischio trattenuto}$$

Il PSC può essere utilizzato sia nella fase iniziale, in cui l'Amministrazione dovrà decidere se realizzare un'opera in PF o attraverso un appalto tradizionale, sia nelle fasi più a valle dove le offerte di operatori privati dovranno essere concretamente valutate. Nel primo caso il PSC viene calcolato nell'ambito dello studio di fattibilità per alimentare il processo decisionale pubblico. Nel secondo caso il PSC può essere utilizzato per confrontare le offerte presentate dai soggetti privati o valutare ex post la convenienza complessiva dell'operazione.

L'utilizzo del PSC a monte del processo si concretizza, sostanzialmente, nella definizione del piano dei costi di un progetto e nella circoscrizione dei rischi di cui lo stesso progetto si compone per capire la loro possibile allocazione e trasferibilità. È bene sottolineare che l'ottimale trasferimento dei rischi si realizza quando sono attribuiti al soggetto privato che realizza e gestisce un'opera, solo i rischi che questo controlla efficacemente. Il trasferimento dei rischi implica, per tale ragione, una valutazione da parte dell'amministrazione pubblica su quali rischi devono essere allocati al privato, sotto il profilo della tipologia e della percentuale di rischio da trasferire, in quanto alcuni rischi potrebbero essere condivisi.

B) Verifica della natura, dell'intensità dei rischi presenti nell'operazione

Per questo si utilizzerà la consolidata prassi delle prescrizioni indicate nella Decisione EUROSTAT 2004, confermate e approfondite nel Manuale SEC 95 pubblicato da EUROSTAT 2010, per quanto attiene la parte del trasferimento dei rischi e quindi la valutazione dell'investimento sul Bilancio dell'Ente.

In applicazione della decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004 anche il "Manual of Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 (ed. 2016)", così come riportato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ricorda che i beni coinvolti in una attività di PPP possono essere considerati beni non pubblici solo se è chiaramente evidente che il partner privato si sta assumendo la

maggior parte dei rischi connessi all'asset, in modo diretto o relativamente al suo utilizzo.

In termini più pratici si può affermare che per contabilizzare "off balance" gli asset oggetto del contratto di PPP è necessaria una chiara dimostrazione dell'allocazione al soggetto privato del rischio di costruzione e almeno uno degli altri due rischi: rischio di disponibilità e rischio di domanda. È perciò necessario che i rischi connessi all'operazione di Partenariato Pubblico privato siano chiaramente identificati, valutati e trasferiti in capo al soggetto in grado di gestirli con maggior competenza: deve essere comunque chiaro che la maggior parte dei rischi presenti in un'operazione di PPP e la loro conseguenza economica dovrà essere posta in capo al soggetto privato.

- a) rischio di costruzione: identificato dal nuovo Codice (D.lgs. n.50 del 18/04/2016) all'art.3 comma 1 lett. aaa) come il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- b) rischio di domanda: identificato dal nuovo Codice (D.lgs. n.50 del 18/04/2016) all'art.3 comma 1 lett. ccc) come il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa
- c) rischio di disponibilità: identificato dal nuovo Codice (D.lgs. n.50 del 18/04/2016) all'art.3 comma 1 lett. bbb) come il rischio legato alla capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti;
- d) altri rischi non espressamente identificati come tali dal Codice, ma presenti nella fase antecedente la stipula del contratto (rischio finanziario art. 180 comma 7 del D.lgs. n.50/2016) o durante la vita del contratto (rischio normativo e rischio di valore residuale inferiore alle attese).

È utile ricordare in questa sede che ognuna delle tre principali categorie di rischio sopra riportate (costruzione, disponibilità e domanda) è formata da una serie, spesso numerosa, di rischi specifici e che è indispensabile che la maggioranza dei rischi sia in capo al soggetto privato e comunque in ogni caso in capo al privato devono essere tutti quelli in cui ci sia un chiaro legame tra il verificarsi del rischio e le azioni (o l'assenza di azioni) del soggetto privato.

C) Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 13 giugno 2017, Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG

A chiudere definitivamente il cerchio sulla valutazione relativa all'inserimento, o meno, nel calcolo dell'indebitamento dell'Ente ci ha pensato la Delibera della Corte dei Conti in epigrafe.

Trattando di un caso di Locazione Finanziaria ex articolo 187 del D.lgs. 50 del 2016, ha affermato un Principio generale che deve essere applicato a tutte le operazioni di PPP come definite dal Codice.

Si riporta integralmente l'enunciazione dei principi di diritto delle Delibera in quanto assolutamente esplicativa e significativa:

"1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico- strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.

2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento".

Ad oggi è quindi definitivamente sancito che il trasferimento di almeno due rischi su tre tra quelli di costruzione, disponibilità e domanda dall'Amministrazione al Partner Privato, comporta l'iscrizione delle relative somme corrisposte dalla stessa nelle partite correnti. Copiosa dottrina ed autorevoli cultori della materia avevano già evidenziato (da anni) il corretto trattamento di tali fattispecie di operazioni che, oggi, trovano come visto finalmente una conferma istituzionale.

Del resto, senza il valido trasferimento della maggior parte dei rischi dall'Amministrazione al Partner Privato, non solo non si avrebbe l'effetto contabile descritto, ma non si potrebbe neanche parlare di contratto di PPP, con conseguente alto rischio di nullità della procedura ab origine. Questo anche per le operazioni ad iniziativa privata, con conseguente perdita del diritto di prelazione per il Proponente: aspetti particolarmente significativi da valutare ora che il Legislatore, con il Decreto Correttivo al Codice degli Appalti di cui si dirà meglio in appresso, ha ampliato lo spettro delle possibilità di presentazione ai contratti "misti" di PPP.

D) L'innovazione del decreto correttivo al D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (d.lgs. 19 aprile 2017 numero 56) – le nuove ipotesi di Partenariato Pubblico Privato al Codice degli Appalti.

L'ultima verifica è quella della tipologia del Contratto proposto. Tale verifica è fondamentale anche se, il Decreto Correttivo del Codice degli Appalti ha aperto, come già illustrato nella prima parte della relazione, la possibilità di iniziativa privata (con tutte le conseguenti modalità di esecuzione della procedura) a tutte le operazioni di PPP.

Valutarne, quindi il corretto inquadramento è fondamentale anche sotto quest'ultimo profilo. Difatti la catalogazione della proposta in uno dei contratti

tipici elencati dal Codice o, invece, in un contratto che, pur avendo (obbligatoriamente) le caratteristiche del PPP, non è inquadrabile in una fattispecie determinata, deve giocoforza modificare l'approccio dell'Amministrazione in sede di controllo di merito. Questo per evitare che complesse alchimie di compartecipazione tra la sfera pubblica e quella privata possano portare in errore e considerare, quindi, un contratto di PPP una proposta che, invece, ne è carente nelle caratteristiche distintive.

Il problema non è di poco conto in quanto l'analisi di una proposta di iniziativa privata deve essere effettuata con particolare attenzione dagli Uffici dell'Amministrazione in quanto l'eventuale diniego (nel nostro esempio per non coerenza con la normativa PPP) deve essere validamente motivato, a rischio, sennò, un'azione risarcitoria del proponente nei confronti dell'Ente. D'altra parte, ancora, la valutazione dei rischi dei contratti "misti" deve essere ancor più attentamente eseguita, per non approvare procedure che poi, nel tempo, possono rivelarsi capestro per l'Ente e le sue finanze.

Analisi del PEF di CPM.

Elementi generali

Il Piano Economico Finanziario è adeguatamente dettagliato e completo e va letto considerando diversi documenti fra loro intrecciati (la relazione al PEF vera e propria, il documento di PEF asseverato, la proposta di contratto, la relazione generale, il capitolato prestazionale).

Un primo elemento che emerge è che il PEF contiene tutte le previsioni di spese per investimenti e servizi presenti nei documenti di progetto. Inoltre, le previsioni economico finanziarie sono prudenti e fondate su prudenziali scenari di sviluppo sia della finanza pubblica che della economia.

Il TIR previsto è del 3.93%. Il VAN di 75.664 euro. Considerando l'importo dei nuovi investimenti per il lotto 1 (che ammontano a 829.760,00 euro), il VAN risulta particolarmente ridotto. Questa valutazione è fondata sull'andamento dei BTP a 20 anni attuale e sulle redditività per settore di Industry elaborate dal WG coordinato dal prof Demoradam presso la Stern University di NYC, che calcola i potenziali di rischio e di redditività di numerosi settori economici a livello internazionale e che costituiscono punto di riferimento accettato a livello internazionale. I costi del debito sono quelli attualmente previsti dal Credito nel suo ordinario scenario.

Considerando tutti questi elementi, emerge anche un indicatore di bancabilità adeguatamente alto, ma sicuramente ridotto dalla prudenzialità con la quale sono state definite le previsioni.

La asseverazione di Audita SRL di Trento conferma queste conclusioni.

Si sottolinea comunque che il PEF ed i documenti collegati sono da considerarsi provvisori in quanto da confermare sulla base di

1. Il rimborso previsto in favore del Comune è probabilmente sovrastimato (e quindi il canone da pagare da parte del Comune potrebbe ridursi di almeno 1.000,00 euro almeno)
2. Effettivo numero dei punti luce che, sulla base di una verifica informale, appaiono leggermente sovrastimati da parte del concessionario (ed anche questo potrebbe portare ad una riduzione del canone stimabile in qualche centinaia di euro all'anno)
3. Il consumo stimato da CPM (massimo e stima del consumo a regime dopo gli interventi) si fonda su di una stima tecnologica e oraria corretta (secondo le indicazioni delle autorità e del Ministero dell'Ambiente) ma probabilmente sovrastima i consumi del Comune. Questo elemento, che nella negoziazione ha portato ad una modifica della convenzione apposita, unito alla diminuzione del costo medio dell'energia, potrebbe portare ad una riduzione del costo complessivo per il comune di circa 10.000 euro per anno (almeno per i primi due anni)

Quindi, si suggerisce la ridefinizione dello stesso PEF e la verifica del permanere dell'equilibrio economico finanziario successivamente alla approvazione del progetto esecutivo e tutti i componenti della proposta rivista, ovvero alla fine dell'anno. Attualmente entrambe appaiono soddisfatte, ma potrebbero, come detto, modificarsi.

Public Sector Comparator (sintesi)

Che cos'è	Lo strumento del PSC è utile a verificare la convenienza da parte del Comune di privilegiare contratti in Partenariato Pubblico Privato (PPP) piuttosto che soluzioni ordinarie di accesso al credito e realizzazione in proprio. La procedura oggetto di esame è inquadrabile all'interno dell'art 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 che concede a soggetti privati di presentare proposte per la realizzazione di opere pubbliche mediante contratti di PPP. La struttura finanziaria relativa alla proposta di Partenariato Pubblico Privato è la ordinaria struttura di assunzione in proprio da parte del concessionario dei costi di costruzione e gestione dietro la corresponsione, come contributo di riequilibrio del PEF (comunque lo si intenda) o come riconoscimento di un canone di concessione ex comma 4 dell'articolo 180 del DLGS 50/2016.
Base normativa e giurisprudenziale	Al fine di procedere alla comparazione fra i due valori (pubblico vs PPP) si è tenuto conto dei seguenti documenti: • AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione n. 100/E del 3 novembre 2016; • ANAC - Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità»; • ANAC – Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa; • ANAC – line Guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;

	• ANCI Lombardia – Bilanci.net - I Bilanci e le tariffe per gli esercizi 2016/2018 - Massimo Pollini; • D.Lgs 50/2016; • Decision of Eurostat on deficit and debt del 2004 - «Treatment of public-private partnerships»; • Manual on Government Deficit and Debt (MGDD – “Manuale”); • MEF - Modello di Convenzione messo in consultazione (30 novembre 2015 - 28 febbraio 2016), con particolare riferimento alle metodologie di calcolo del canone; • Presidenza del Consiglio dei Ministri. - “Il Partenariato Pubblico-Privato: normativa, implementazione metodologica e buone prassi nel mercato italiano”; • Corte dei Conti della Lombardia, Delibera 359 del 2019, in merito al calcolo delle soglie ex comma 6 dell’articolo 180 del DLGS 50/2016. Il D.Lgs 50/2016, all’art 181 c. 3, stabilisce che ogni operazione in PPP deve essere valutata in merito alla convenienza rispetto a soluzioni tradizionali di accesso al credito. Comunque, prima dell’inserimento all’interno del D.Lgs 50/2016 dell’obbligo specifico alla redazione di tale analisi di convenienza, la Magistratura Contabile si era già espressa in tal senso come riportano le pronunce delle varie sezioni della Corte dei Conti che se ne sono interessate. In tutti i casi, si stabilisce di dotarsi di un modello di comparazione che consideri tutte le variabili, anche se nascoste o invisibili nel titolo di bilancio relativo agli investimenti, considerando i rischi prevedibili in futuro in termini di gestione, manutenzione, carico amministrativo. In altre parole non è sufficiente, insomma, che un contratto venga nominalmente qualificato come contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l’annoverare tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento. Quindi, ferma restando l’autonomia negoziale che può giustificare una diversa allocazione dei rischi, laddove il contratto di partenariato rispetti la conformazione tipica del regolamento negoziale di cui al Titolo I della parte IV del codice, l’allocazione dei rischi in capo all’operatore economico rappresenta una condizione tipica e, dunque, costituisce un parametro indispensabile per escludere l’operazione tra quelle di indebitamento puro, con la conseguenza che “i contratti nei quali l’allocazione dei rischi rimane in capo all’operatore economico privato, in coerenza con i principi dettati da Eurostat, non devono essere registrati come debiti”. Questo principio ha come corollario che, se siamo di fronte ad un contratto che alloca i rischi nella maggior parte nella componente privata della PPP, questo non significa che sia comunque più conveniente per la componente Pubblica della PPP rispetto alla realizzazione, gestione e manutenzione in proprio dell’opera prevista.
--	---

Sintesi della metodologia adottata	Il ricorso al PPP pone il problema di valutare, caso per caso, il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, la qualità dei servizi resi all'utenza ed i rapporti con le amministrazioni pubbliche concedenti. L'attenzione si sposta inevitabilmente dal valore dell'opera al suo valore funzionale. <u>Il PSC può essere definito come un ipotetico costo aggiustato con una componente di rischio nel caso in cui un'opera infrastrutturale venga finanziata e gestita da un'amministrazione pubblica.</u> Attraverso l'utilizzo dell'analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio orientarsi nel processo di scelta tra l'esecuzione e gestione di una infrastruttura in PF e la realizzazione della stessa infrastruttura attraverso un appalto tradizionale. Per calcolare il PSC è necessaria una completa attività di quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi all'intero ciclo della costruzione e gestione di una infrastruttura. Il PSC risulta, pertanto, come somma delle suddette componenti: PSC= PSC base + neutralità competitiva + rischio trasferibile + rischio trattenuto È bene sottolineare che l'ottimale trasferimento dei rischi si realizza quando sono attribuiti al soggetto privato che realizza e gestisce un'opera, solo i rischi che questo controlla efficacemente. Il trasferimento dei rischi implica, per tale ragione, una valutazione da parte dell'amministrazione pubblica su quali rischi devono essere allocati al privato, sotto il profilo della tipologia e della percentuale di rischio da trasferire, in quanto alcuni rischi potrebbero essere condivisi. Come evidenziato nelle Linee Guida per la realizzazione delle operazioni in finanza di progetto pubblicate dall'Autorità con Determinazione 1/2009, il PSC è uno degli elementi dello studio di fattibilità che permette di supportare la scelta del project financing come modalità realizzativa mettendo in luce l'effettiva convenienza di tale scelta.										
Costi della amministrazione in caso di contrazione di Mutuo in proprio	Il costo di investimento previsto è, comprensivo di spese tecniche, è pari a € 829.760,00 Il costo delle spese per Utenze e manutenzioni spicciole attuale (circa € 180.000) viene stimato ridotto del 50% in quanto, nel caso di investimenti analoghi a quelli proposti dal concessionario, i nuovi impianti fanno prevedere consumi e costi ridotti € 90.000,00 Il costo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si stima non siano diverse da quelle previste dal concessionario, in quanto il presupposto della PSC è che la amministrazione, con proprie risorse finanziarie, realizzi un progetto del tutto analogo. Importo annuale medio di circa € 15.000,00 Totale RAW annual cost viene calcolato con un mutuo a 15 anni tasso di mercato <table data-bbox="563 1792 1487 1993"> <tr> <td>Totale RAW</td><td>151.774,93</td></tr> <tr> <td>Di cui</td><td></td></tr> <tr> <td>Servizio del mutuo</td><td>71.774,93</td></tr> <tr> <td>Utenze e manutenzione ord.</td><td>65.000,00</td></tr> <tr> <td>Manutenzioni straordinarie</td><td>15.000,00</td></tr> </table>	Totale RAW	151.774,93	Di cui		Servizio del mutuo	71.774,93	Utenze e manutenzione ord.	65.000,00	Manutenzioni straordinarie	15.000,00
Totale RAW	151.774,93										
Di cui											
Servizio del mutuo	71.774,93										
Utenze e manutenzione ord.	65.000,00										
Manutenzioni straordinarie	15.000,00										

	Si precisa che per il calcolo del Mutuo si sono dovuti considerare come costo di investimento la quota di rimborso da parte del concessionario. Per il costo di utenze e manutenzione ordinaria abbiamo stimato un costo per energia prudenziale (lo stesso di CPM) ed un costo di manutenzione ordinaria pari al 50% di quanto stimato da CPM. Naturalmente, mancano in questo conto i servizi di pronto intervento e gli imprevisti considerati da CPM.
Stima dei costi derivanti dai rischi di ritardo, costruzione, manutenzione e gestione	Rischi derivanti dall'aumento dei costi di costruzione, i quali si evincono facendo riferimento alle statistiche nazionali, corrispondono a circa il 10% dell'importo dell'investimento. Nel nostro caso, è pari a circa € 85.000,00. Rischi derivanti dai ritardi di costruzione, invece, vengono statisticamente stimati nel 5% dei costi di investimento previsti, ovvero a circa € 42.500,00. I rischi di disponibilità, invece, collegati ai rischi di manutenzione, sono ordinariamente calcolati, per opere non complesse come quelle previste, sono ordinariamente stimate nel 8% del costo di investimento, ovvero € 65.00,00 circa.
Canone/prezzo proposto dal concessionario	€ 117.500,00
Esito della comparazione	Costo pubblico dell'operazione di investimento (approssimazione) € 2.665.000 ovvero la somma per 15 anni del RAW pubblico sommando i rischi, senza attualizzazione (in quanto neutrale in questa comparazione) Costo dell'operazione in PPP 2.587.000,00 Ovvero la somma del contributo pagato dal comune per 15 anni, senza attualizzazione. Si deve considerare che la attualizzazione perfetta dei flussi di cassa sfavorirebbe ancora di più la soluzione pubblica in quanto i costi derivanti dai rischi non sono (per almeno 2 rischi) da considerare spalmati temporalmente per 20 anni ma, come si deduce facilmente, concentrati nei primi anni dell'operazione (Rischio di aumento dei costi di costruzione, Rischio di ritardo di costruzione). Si deve infine considerare che, nel calcolare il costo per il comune, non si è calcolato il rimborso di circa 74.000 euro che esso riceverà (a canone invariato) entro il primo anno. Inoltre, si deve considerare che i costi totali considerano anche i costi per l'energia a 0,18 medio (che è sicuramente prudenziali per quel che riguarda quest'anno e il prossimo).

Analisi del PEF di CPM.

Elementi specifici

Il rimborso da parte di CPM alla amministrazione per mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio	Nella proposta originale di Toscana Energia Green (TEG) era presente una clausola contrattuale che puntava a incentivare l'accelerazione nella realizzazione dei lavori. Questa clausola prevedeva che il concessionario considerasse di riconoscere alla amministrazione il risparmio energetico fin dalla firma del contratto, rimborsando all'amministrazione i risparmi mancati nella fase di cantiere. Il PEF di TEG immaginava di rimborsare circa 44.000 euro. CPM Gestioni Termiche, invece, ricalcola il rimborso sulla base delle nuove ipotesi e dei nuovi tempi, più lunghi, di realizzazione degli investimenti. E questo rimborso, coerentemente con la corretta costruzione del PEF, così aumentato (poco meno di 80.000 euro) influenza il canone di concessione in quanto risulta fare parte dell'esborso del primo anno da parte del concessionario. L'incidenza non è trascurabile (circa 3.000 euro l'anno) e soprattutto il calcolo opinabile. Infatti questo non deriva dal confronto fra i consumi storici degli ultimi anni del comune e le prospettive di risparmio ma fra il consumo potenziale massimo (ovvero la potenza massima di assorbimento degli impianti moltiplicata per i giorni presunti di durata del cantiere) e il risparmio (ovvero il consumo massimo garantito). Inoltre, il prezzo che viene considerato è quello standard del PEF originale, mentre il prezzo dell'energia è decresciuto rapidamente negli ultimi 12 mesi. Quindi il rimborso previsto nel PEF tende ad essere un costo per l'amministrazione non giustificato da una effettiva spesa per la concessione, rischiando di costituire un profilo di illecito arricchimento. Pertanto, a seguito della valutazione, si è suggerito all'amministrazione di richiedere una modifica al contratto di concessione in modo da richiedere al concessionario di rivedere i calcoli del PEF alla luce dell'esatto importo della quota di rimborso.
Numero di impianti	Il numero di punti luce che emergono dalle rilevazioni in loco fatte dalla CPM per l'elaborazione del progetto esecutivo sono maggiori di quelli posti a base d'asta. Alcuni di questi derivano da nuove installazioni fatte dall'amministrazione comunale durante le fasi di gara ma, invero, altre sono il risultato di un più preciso riconteggio compiuto in loco da CPM. Però, sulla base di una successiva verifica compiuta dall'amministrazione, il conteggio dei punti luce è risultato di nuovo essere messo in discussione non potendo, dunque, considerare valide le ipotesi del PEF inerenti sia gli investimenti che i servizi. Comunque, considerando queste imprecisioni marginali come numero rispetto al complesso degli investimenti (meno del 5% dei punti luce erano oggetto di calcolo ancora da definire), si è considerata valida l'ipotesi di partenza del PEF asseverato ma si è suggerito all'amministrazione di inserire una clausola contrattuale tale che l'importo definitivo del canone di concessione sia determinato dopo il completamento dell'investimento, sulla base dei documenti del collaudo e della direzioni dei lavori, modificando le componenti sulla base dell'esito dell'effettivo esatto numero dei punti luce sui quali si è intervenuto e sulla base dell'effettivo numero dei punti luce affidati in gestione al concessionario.

Manutenzione straordinaria e riduzione del rischio di interventi futuri	Una delle componenti fondamentali della proposta di modifica progettuale proposta da CPM coerentemente con l'articolo 9 del contratto per la fase transitoria, risiede nell'emergere di un elemento non considerato nella progettazione originale di TEG e invece rivelatosi di grande importanza: molte delle linee interrate, nel caso di danno o di guasto, avrebbero richiesto interventi di costo imprecisato (anche altissimo) in quanto trattasi di impianti vecchi e dotati di tecnologia ormai ampiamente sorpassata. Queste casistiche non potevano ricadere nel carico di manutenzione straordinaria assunta come rischio da parte del concessionario (in quanto le stesse linee non erano oggetto di investimento) e sarebbero rimaste come rischio futuro a carico dell'amministrazione. Il concessionario ha proposto una serie di interventi che riducevano notevolmente il rischio di future rotture e soprattutto avrebbe ridotto il rischio futuro di interventi. A fronte di questi interventi, si è assunto il rischio di manutenzione straordinaria anche su questi impianti. Nella valutazione è emerso come l'accantonamento rischi compiuto dal concessionario in favore di queste possibili manutenzioni straordinarie è adeguato, considerando che lo stesso si era notevolmente ridotto in ragione degli interventi fatti. Questo elemento ha così reso possibile all'amministrazione non fare nessun accantonamento per futuri successivi rischi di manutenzione straordinaria per nessuna parte dell'impianto di pubblica illuminazione, aumentando la positiva valutazione della proposta di CPM nell'ambito del public sector comparator (PSC) in ragione dei maggiori rischi assunti dal concessionario (portando i vantaggi del comune da circa 100.000 euro a circa 200.000 euro come sopra argomentato).
---	---

Conclusioni

La Documentazione risulta completa e tecnicamente sostenibile, oltre ad essere asseverata da una società di revisione di grande prestigio.

Il risultato dell'analisi sintetica di PSC è sicuramente positivo in termini di

- a. Trasferimento di due rischi su tre (rischio di costruzione e rischio di gestione) a carico maggiormente dell'operatore proponente;
- b. La analisi degli elementi specifici evidenzia che anche nella sostanza del servizio i rischi sono trasferiti e non esistono elementi che in futuro possano costituire rischio nascosto per il comune di Castelnuovo di Garfagnana;
- c. Evidenza che l'operazione prevede una struttura finanziaria su investimento, gestione, disponibilità maggiormente a carico dell'operatore proponente, trovando riscontro in un TIR particolarmente ridotto;
- d. Evidenza infine che anche i dati RAW inerenti all'investimento singolarmente preso, sulla base delle stime condivise a livello nazionale ed internazionale, evidenzia un vantaggio della procedura PPP rispetto a quella pubblica diretta che si può stimare da un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 200.000 euro a seconda dei parametri di calcolo adottati (costo dell'energia, punti luce gestiti, consumi effettivi del comune).

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Provincia di Lucca

CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TERMICI MEDIANTE
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ARTICOLO 180
COMMA 8 DEL D.LGS. N° 50/2016

Aprile 2020



SOMMARIO

PREMESSE	4
ART. 1 FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.	9
ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.	9
ART.3 INTERVENTI RICHIESTI DAL COMUNE E DI ADEGUAMENTO PER SOPRAGGIUNTI OBBLIGHI NORMATIVI.....	11
ART. 4 INTERVENTI PER NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE SU RICHIESTA DEL COMUNE.	12
ART. 5 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	14
ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	14
ART. 7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE.	15
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CANONE DEL SERVIZIO.	17
ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.	18
ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE.	20
ART.11 TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	20
ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	21
ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE.	22
ART. 14 RISCHIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.	23
ART. 15 PENALI, RECESSO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.	24
ART. 16 RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE	26
ART. 17 CONTRIBUTI PUBBLICI SU INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO REALIZZATI DAL CONCESSIONARIO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ESEGUITI E FINANZIATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	26
ART. 18 VALORE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.....	27
ART. 19 PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE REALIZZATE.....	28
ART. 20 APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO.....	28
ART. 21 GARANZIE, CAUZIONI, POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE.	28
ART. 22 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	31
ART. 23 ULTERIORI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	31
ART. 24 VERIFICA E MISURA DEI CONSUMI.	32

ART. 25 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ	32
ART. 26 FACOLTÀ DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI.	32
ART. 27 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.	33
ART. 28 MODALITÀ DI ESECUZIONE PER I LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO	33
ART. 29 ATTO TRANSATTIVO	35
ART. 30 PRECISAZIONI	36
ART. 31 RESPONSABILITÀ	38
ART. 32 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	39
ART. 33 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	39
ART. 34 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI.....	40
ART. 35 NORME DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DELLA DITTA IL CONCESSIONARIO....	40
ART. 36 LEGISLAZIONE APPLICABILE – RINVIO.	40
ART. 37 FORO COMPETENTE.....	40

CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TERMICI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ARTICOLO 180 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016

TRA

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana in seguito indicato come Comune, CF 00204360465 rappresentato da Canozzi Vincenzo nato a Minucciano (LU) il 09/10/1960 COD.FISC. CNZVCN60R09F225T, che agisce in questo atto per conto del COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU).

E

La Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. di seguito indicate come Concessionario, con sede legale in Terni (TR) Via Del Tordo n° 73, CF/P.IVA: 01014090433, legalmente rappresentata da Tramannoni Renzo nato a Potenza Picena (MC) il 21/08/1939 COD.FISC. TRMRNZ39M21F632T.

PREMESSE

- che la Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. (d'ora in poi denominato Concessionario) è risultata Concessionaria, come da verbale della Commissione giudicatrice del 03/07/2018 e Determina Dirigenziale n° 1315 del 10/10/2018 di individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura di finanza di progetto, dell'intervento di efficientamento e messa a norma degli impianti di Pubblica Illuminazione e Impianti Termici degli immobili di proprietà comunale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata sulla proposta progettuale presentata da Toscana Energia Green Spa in qualità di proponente del servizio per effetto delle Deliberazioni di G.C. n° 65 del 05/10/2017;
- che il Concessionario ha precedentemente preso visione delle strutture, degli edifici e degli impianti di proprietà del Comune al fine della formulazione della propria offerta tecnica ed economica, non avendo dunque alcuna obiezione circa lo stato di manutenzione e funzionamento degli stessi;
- Che in data 09/08/2019 è stato sottoscritto il contratto tra le parti che regolava la fase che porta dall'aggiudicazione all'approvazione del progetto esecutivo, alla successiva consegna degli impianti e la definizione di ulteriori condizioni di gestione e di monitoraggio;

- Nella stessa data è stata sottoscritta la Convenzione che regola la Concessione;
- Il progetto esecutivo riguardante il 1° lotto / Fase A – Impianti di Pubblica Illuminazione – è stato approvato in data 19/11/19 con Determinazione Dirigenziale n. 1597 del 26/11/19 e il giorno 05/12/2019 gli impianti sono stati consegnati al Concessionario;
- che gli obiettivi di riqualificazione energetica saranno perseguiti dal Concessionario anche per mezzo della realizzazione di opere atte allo sfruttamento di energie rinnovabili;
- che l'esecuzione della Convenzione consisterà nella prestazione da parte del Concessionario del servizio integrato energetico, costituito da una serie di servizi nonché nell'esecuzione di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente alle seguenti categorie di prestazioni:
 - 1) Fase A – (Lotto 1) Servizio di illuminazione pubblica, consistente nell'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;
 - 2) Fase B – (Lotto 2) Servizio impianti di climatizzazione riguardante gli edifici scolastici;
 - 3) Fase C – (Lotto 3) Servizio impianti di climatizzazione riguardante gli altri edifici comunali;

Il servizio impianti di climatizzazione consiste nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio impiantistico termico del Comune al fine di assicurare e mantenere nel tempo, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti e degli edifici oggetto della presente Convenzione;

- che l'esecuzione della Convenzione comporta lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l'esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall'intervento;
- che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, il Comune rimarrà nella piena disponibilità di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi di spesa nell'approvvigionamento di energia generati da tali interventi di riqualificazione, senza alcun esborso a suo carico;

- che il progetto esecutivo presentato dal Concessionario ha rilevato nuovi punti luce, alcuni non censiti in fase di gara e altri realizzati dal Comune durante la procedura di gara, per alcuni dei quali si rendono necessari oltre che la loro gestione anche interventi di messa in sicurezza, ammodernamento, adeguamento normativo e riqualificazione energetica. La definitiva consistenza dei punti luce verrà definita ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della presente Convenzione;
- Che il Concessionario, sulla base dei sopralluoghi effettuati in fase di progettazione definitiva/esecutiva e della gestione degli impianti, ha ritenuto opportuno proporre ulteriori interventi di efficientamento e infrastrutturazione mediante un nuovo progetto ad integrazione di quello redatto e approvato dal Comune in data 19/11/2019 che oltre a tener conto dei nuovi punti luce, prevede di incrementare gli interventi di ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica degli impianti pubblica illuminazione, ad eccezione per la dorsale di alimentazione (da ora denominato “quinto filo Enel” degli impianti “promiscui” esistenti tra il Comune ed Enel, che rimangono di proprietà Enel ed identificati come segue:
 1. Impianto - QE 03 Via Marconi
 2. Impianto - QE 04 Via Fermi
 3. Impianto - QE 05 Via Baccanelle
 4. Impianto - QE 06 Via Pacchi
 5. Impianto - QE 12 Via Debbia
 6. Impianto – QE 14 Via Pascoli
 7. Impianto – QE 35 Loc. Metello
 8. Impianto – QE 37 Loc. Stazzana
 9. Impianto – QE 38 Colle
 10. Impianto – QE 40 Rontano
 11. Impianto – QE 41 Cerretoli
 12. Impianto – QE 44 Antisciana 1
 13. Impianto – QE 46 Gragnanella
 14. Impianto – QE 48 Palleroso Via del Giro

15. Impianto – QE 49 Colletto di Antisciana
16. Impianto – QE 50 Loc. Pettinella
17. Impianto – QE 52 Monterotondo
18. Impianto – QE 58 Le Porciglie
19. Impianto – QE 63 Ponte di Ceserana
20. Impianto – QE 65 Monteperpoli

- Il Comune, con Deliberazione della G.C. n. 59 del 23/07/20, ha approvato la proposta del Concessionario e il nuovo Piano Economico Finanziario, prolungando a 15 anni la concessione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 165 e 175 del D.Lgs 50/2016, ovvero per fatti e non prevedibili emersi successivamente alla stipula della Convenzione, non derivanti da volontà o azioni delle parti;

- Con D.D n. _____ del _____ è stato approvato il nuovo progetto esecutivo della Fase A (1° lotto), nell'importo di € 1.012.307,42 Iva compresa così suddiviso:

a. Lavori:

a.1 Lavori	€ 653.326,00
a.2 Oneri della sicurezza	€ 39.000,00
In uno	€ 692.326,00
a.3 Iva sui lavori	€ 152.311,72
SOMMANO	€ 844.637,72

b. Somme a disposizione del Comune:

b.1 Spese Tecniche	€ 54.225,32
b.2 Spese preparazione procedure	€ 39.423,00
b.3 Spese Tecnico Amministrative Preliminari	€ 43.785,86
b.4 Iva sulle somme a disposizione	€ 30.235,52
In uno	€ 167.669,70
IMPORTO TOTALE	€ 1.012.307,42

- Che gli ulteriori interventi proposti avranno un impatto positivo sui consumi che porterà ad una riduzione del consumo massimo garantito di circa 5%, con un risparmio nel costo complessivo del servizio dovuto al consumo di energia;
- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme

agli altri documenti di gara e ai documenti allegati all'offerta, al nuovo progetto esecutivo integrativo approvato con D.D. n. _____ in data _____, il nuovo Piano Economico Finanziario, Capitolato d'oneri, Computo Metrico Estimativo eccetera; detti documenti sostituiscono quelli di gara, il progetto esecutivo approvato con D.D. n° 1597 in data 26/11/19, e sono di seguito elencati:

a) Progetto esecutivo integrativo per Pubblica Illuminazione Fase A (Lotto 1)

- Relazione Tecnica generale;
- Diagnosi Energetica;
- Censimento impiantistico ante e post intervento;
- Planimetrie di intervento – Stato di Fatto;
- Planimetrie di intervento – Stato di Progetto;
- Elaborati Particolareggiati;
- Progetto Quadri Elettrici;
- Tipologie di Sostegni;
- Calcoli Illuminotecnici;
- Schede Tecniche;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- P.S.C. Prime Indicazioni;
- Piano di Manutenzione;
- Cronoprogramma.

b) Relazione Generale;

c) Capitolato prestazionale;

d) Piano Economico e Finanziario Asseverato

Si precisa che la documentazione sopra elencata, sostituisce integralmente le rispettive versioni precedenti, mentre rimane valida la restante documentazione che non ha subito variazioni ovvero qualora ci siano discordanze tra i documenti non modificati con quelli

rielaborati prevarranno i documenti approvati successivamente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

1. La Concessione, consistente nella gestione da parte del Concessionario degli impianti di Pubblica Illuminazione, degli impianti di Climatizzazione degli edifici, l'efficientamento degli impianti Termici degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici di proprietà del Comune, come individuati e descritti nei documenti di gara e nell'offerta, è finalizzato alla realizzazione di significativi margini di risparmio sui consumi di energia elettrica e termica sostenuti dal Comune e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso l'esecuzione a carico e rischio del Concessionario di una serie di interventi di riqualificazione energetica presso gli impianti di cui sopra, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili.
2. La Convenzione riporta i contenuti minimi di un EPC ed è redatto in conformità all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Il Comune affida in concessione al Concessionario, come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, la Convenzione di concessione, riguardante l'efficientamento energetico e messa a norma degli impianti di Illuminazione Pubblica e Termici degli edifici Comunali. La Concessione avrà una durata di 15 (Quindici) anni a decorrere dalla data del verbale di consegna degli impianti fino a tutto il 31.12.2034 relativamente alla Fase A (Pubblica Illuminazione), mentre per le fasi B e C (Gestione Impianti Termici) avranno una durata di 14 (Quattordici) anni a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna relativi ad ogni Lotto previsto.
2. La Convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Fase A (Lotto 1)

- a) servizio Illuminazione Pubblica, consistente nell'attività di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Il servizio Illuminazione Pubblica include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.21.03 della tabella Ateco 2007 e ricadenti nella sfera istituzionale del Comune:

- ☐ Gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà del Comune;

- Gestione delle fatture di fornitura dell'energia elettrica, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dei consumi delle varie utenze gestite;
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, eseguiti senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune. Il ripristino del corretto funzionamento degli impianti è responsabilità del Concessionario ad eccezione degli interventi dovuti a delle cause di forza maggiore (quali guerre, atti di terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili o incidenti non provocati direttamente dal Concessionario o persone strettamente collegate allo stesso e tutto quanto ricada nelle cause di forza maggiore) nonché ai ripristini delle parti di impianto di competenza Enel ed ai braccetti che sostengono le lanterne retrofittate a condizione che le stesse abbiano un peso dopo il retrofit inferiore o uguale al peso attuale.
- Interventi e opere per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara, nell'offerta e nella proposta integrativa;
- Interventi per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
- Informatizzazione del servizio.

Lotti 2 e 3

- b) servizio energetico per gli impianti consistenti nella gestione degli Impianti di Climatizzazione invernale degli edifici, l'efficientamento degli Impianti Termici degli edifici scolastici ed altri edifici pubblici di proprietà del Comune, al fine di assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata, condizioni standard di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale. Il servizio include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.22.01 della tabella Ateco 2007 e ricadenti nella sfera istituzionale del Comune:
- Gestione degli Impianti di Climatizzazione di proprietà del Comune, garantendo la

conformità delle caratteristiche tecniche a quelle fissate dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di stipulazione della Convenzione;

- ☐ Gestione delle fatture di fornitura del combustibile, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dell'energia complessivamente utilizzata dalle varie utenze gestite;
- ☐ Manutenzione programmata degli impianti, secondo le specifiche contenute nei documenti di gara e nell'offerta presentata;
- ☐ Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti oggetto dell'intervento e quelli funzionalmente collegati a quelli oggetto dell'intervento, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, oggetto della presente Convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune e di quanto descritto nel capitolato prestazionale.
- ☐ Interventi e opere per la riqualificazione impiantistica e energetica degli Impianti Termici e degli edifici nonché per la riduzione delle emissioni inquinanti, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
- ☐ Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
- ☐ Informatizzazione del servizio;
- ☐ Attivazione del sistema di telecontrollo e telegestione;

ART.3 INTERVENTI RICHIESTI DAL COMUNE E DI ADEGUAMENTO PER SOPRAGGIUNTI OBBLIGHI NORMATIVI

1. Il Comune può richiedere al Concessionario interventi non previsti nella Concessione o di adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste da norme e regolamenti sopravvenuti dopo la sottoscrizione della Convenzione che non rientrano nei casi di cui all'Art. 2 punto a.3 e b.3 e quindi non ricompresi del canone.
2. Questi interventi, se direttamente riferiti agli impianti oggetto della concessione, dovranno comunque fare parte della presente Convenzione e pertanto, nel caso siano eseguiti dal Concessionario sono da considerarsi variazioni della Concessione, che comporteranno un

riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del D. LGS N° 50/2016. Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione, trasmette nei termini condivisi con il Comune e tenuto conto dell'urgenza, la proposta progettuale e il preventivo di spesa redatto a misura secondo il prezzario OO.PP. della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10% offerta in sede di gara.

3. L'esecuzione dell'intervento sarà subordinata all'approvazione, da parte del Comune, della proposta progettuale, comprensiva del preventivo di spesa. Con riferimento agli adeguamenti per sopraggiunti obblighi normativi, il Comune resterà unica responsabile nel caso in cui, dopo la specifica segnalazione del Concessionario, non provveda all'affidamento dei lavori necessari per la loro realizzazione.
4. Anche per gli interventi di cui al presente articolo, il Concessionario, per l'intera durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione e il rischio disponibilità garantendo al Comune, come per gli interventi di riqualificazione originariamente previsti, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto.

ART. 4 INTERVENTI PER NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE SU RICHIESTA DEL COMUNE.

1. Il Concessionario, su richiesta del Comune, al di fuori degli interventi di riqualificazione sugli impianti di illuminazione pubblica e su quelli di climatizzazione oggetto della presente Convenzione, provvede alla realizzazione di nuovi punti luce e alla posa ed installazione di nuovi impianti di climatizzazione, nei limiti quantitativi dell'incarico previsti dalla normativa vigente al momento dell'incarico stesso.
2. Questi interventi, una volta presi in carico dal Concessionario, dovranno comunque fare parte della presente Convenzione e pertanto ogni variazione dovrà comportare una revisione del canone, un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del D. LGS n° 50/2016, applicando i prezzi e le indicazioni del capitolato speciale d'appalto, qui allegato, da presentare entro la data del conguaglio annuale successivo all'anno di presa in carico dei nuovi impianti.
3. Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione e proposta progettuale da

sottoporre all'approvazione del Comune, emetterà un preventivo di spesa per il versamento del corrispettivo redatto a misura sulla base del prezzario OO.PP. della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10% offerta in sede di gara.

4. Per la realizzazione di tali interventi il Concessionario, per l'intera durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione, il rischio disponibilità e gestione durante la concessione, garantendo al Comune il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto sul quale si è intervenuti.
5. I consumi massimi garantiti dal progetto presentato saranno fissi per tutto il periodo di Concessione a patto che la consistenza impiantistica non subisca variazioni e le condizioni d'uso degli impianti non siano significativamente diverse. In tal caso i consumi massimi garantiti (le Baseline) indicate nella proposta integrativa, che sostituisce quella di gara, verranno adeguati proporzionalmente alle nuove potenze installate, agli utilizzi degli impianti dovuti ai servizi erogati ed agli orari di utilizzo degli impianti. Per esempio, per gli impianti di pubblica illuminazione, il quantitativo di funzionamento orario è stabilito convenzionalmente in 4.200 ore salvo che, sulla base di sistemi crepuscolari di accensione o diversi orari stabiliti facendo riferimento all'effettiva previsione di illuminazione solare, non si determinino quantitativi orari annui diversi. In quel caso, le baseline saranno adeguate proporzionalmente e saranno fisse per il periodo di adozione della politica di accensione degli impianti. Per altro esempio, il consumo massimo garantito di combustibile per impianti termici è stato calcolato tenendo in considerazione l'utilizzo storico medio degli ultimi anni e le previsioni di risparmio derivanti dall'intervento di efficientamento. Nel caso in cui le condizioni di utilizzo si differenziassero significativamente da quel che è previsto nel capitolato e dall'utilizzo storico (orari di accensione, data di accensione e spegnimento eccetera) si dovrà effettuare un adeguamento dell'importo del consumo massimo garantito.

Nel caso in cui, per motivi tecnologici, non si possa adottare una riparametrazione proporzionale delle baseline, la riparametrazione sarà stabilita attraverso un dialogo motivato fra le parti.

ART. 5 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.

1. Il Comune rimarrà titolare dei contratti di fornitura di elettricità e gas metano. Qualora, nel proseguimento della concessione si creassero le condizioni legislative di integrare la concessione del servizio in atto anche con la fornitura dell'energia primaria, il Concessionario avrà facoltà di presentare una sua offerta secondo i criteri di legge
2. Il Concessionario svolgerà il servizio di verifica delle fatture di fornitura, assumendosi il compito di:
 - a) verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione;
 - b) verificare la congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata.

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.

1. L'esecuzione della Convenzione, come meglio precisato nei documenti della proposta e di gara, è suddivisa in tre fasi:
 - Fase A (Lotto 1) inerente i servizi relativi agli Impianti di Pubblica Illuminazione la cui attivazione è avvenuta contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione in data 09/08/19 e al Verbale di Presa in Consegna degli impianti in data 5 Dicembre 2019;
 - Fase B (Lotto 2) inerente all'attivazione dei servizi relativi agli edifici scolastici;
 - Fase C (Lotto 3) inerente all'attivazione dei servizi relativi agli altri edifici.
2. Come previsto nel bando della gara esperita, l'attuazione del 2° e 3° lotto, è subordinata al reperimento delle risorse necessarie ed alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario, come previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara;
3. Nel caso in cui il Comune non reperisca nel periodo di durata della Concessione tutte le risorse necessarie all'attuazione dei lotti 2 e 3 si verificherà se concorrono le condizioni per rinegoziare parti della Convenzione in quanto:
 1. Possono presentarsi le condizioni previste dall'articolo 175 comma 1, lett. C, 1 e 2 del D.LGS. 50/2016;
 2. Il Concedente o il Concessionario intendono proporre l'adozione di modifiche progettuali finalizzate al miglioramento del progetto stesso, per evidenti miglioramenti tecnologici o di efficienza possibili;
 3. La segnalazione di una delle parti della possibile necessità di revisione del canone sulla

base di mutamenti di condizioni preventivamente indicate nella documentazione progettuale.

4. Le parti, escludendo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, possono concludere la negoziazione con la richiesta di attuare il progetto approvato, senza modifica significativa. Restano naturalmente ferme tutte le previsioni dell'articolo 175 del D.LGS. 50/2016, anche se qui non esplicitamente richiamate. Inoltre resta ferma la possibilità che il Comune ritenga di non procedere alla attuazione del lotto 2 o del lotto 3, sulla base di proprie valutazioni di sostenibilità e pubblico interesse, senza che il Concessionario abbia alcuna pretesa in merito. In quel caso, il canone rimarrà quello riguardante il/i lotto/i attuato/i.

ART. 7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE.

1. La remunerazione annua del servizio è definita secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara ed in particolare sulla base di quanto disposto dalla Relazione generale e dal Capitolato prestazione del Servizio. L'importo annuo contrattuale complessivo è costituito comunque da un unico canone quale remunerazione per i servizi offerti così suddivisi:

Fase A - Lotto 1 - Impianti di illuminazione pubblica il canone annuo viene fissato come segue:

- A) Dal 05/12/2019 al 31/12/2019, il canone viene fissato in euro 7.476,00 oltre Iva
- B) Dal 01/01/2020 al 31/12/2020, il canone viene fissato in euro 103.000,00 oltre Iva
- C) Dal 01/01/2021 al 31/12/2034 il canone annuo viene fissato in euro 117.500 oltre Iva.

L'importo del canone dal secondo anno in poi è condizionato dall'esatta corrispondenza fra il rimborso per spesa di energia eccedente la baseline 2019/2020 e la spesa effettivamente sostenuta dal Comune, come prevista dal PEF approvato. Se il rimborso risulterà diverso da quanto previsto dal PEF, il canone andrà ricalcolato (in aumento od in diminuzione) sulla base del nuovo importo emerso dal ricalcolo, come se la differenza emersa corrispondesse ad una diminuzione od un aumento di investimento per il progetto.

Fase B - Lotto 2 - Impianti termici degli edifici scolastici il canone annuo viene fissato in euro 23.100,00 oltre Iva;

Fase C - Lotto 3 - Impianti termici altri edifici dove il canone annuo viene fissato in euro 44.620,00 oltre Iva;

I predetti canoni saranno adeguati, anno per anno, in base ai seguenti parametri di contesto settoriale e sociale:

1. per il 49% del canone adeguamento indice ISTAT dei prezzi al consumo;
2. per il 51% del canone adeguamento indice ISTAT dell'energia.

Per effetto dei lavori integrativi presentati dal Concessionario relativamente alla Fase A – Lotto 1 – impianti di pubblica illuminazione si è determinata una riparametrazione dell'incidenza dei lavori rispetto alla quota manutentiva come desumibile.

Relativamente alla Fase A – Lotto 1 – impianti di pubblica illuminazione, a partire dalla data del 01/01/2021 e fino alla scadenza della concessione, il canone di aggiudicazione pari ad euro 103.000,00 verrà incrementato dal primo al secondo anno di un importo pari ad euro 14.500,00 determinando un canone annuo di euro 117.500,00 il tutto oltre Iva. Tale importo verrà applicato a patto che vengano confermati gli incrementi di costo delle voci di seguito indicate rispetto a quelli previsti in fase di gara che sono:

1. Investimento lavori di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica pari ad euro 829.760,00 oneri della sicurezza e SOMME A DISPOSIZIONE compresi ed Iva esclusa;
2. Consistenza attuale dei punti luce gestiti pari a n. 1.294;
3. Rimborso al Comune da parte del Concessionario di un importo presunto pari ad euro 71.460,00 derivante dagli extra consumi rispetto alla Baseline offerta di kWh_e 367.948 (342.605 kWh ANNO) relativo al periodo 05/12/2019 fino a tutto il 31/12/2020 causati dalla non ultimazione dei lavori nei tempi previsti per effetto del Covid - 19. Tale importo presunto e stimato da CPM Gestioni Termiche deriva dal prodotto tra gli extra consumi ipotizzati in 397.000 kWh_e, per il costo di energia elettrica valorizzato al momento di presentazione dell'offerta in fase di gara pari a 0,18 euro/kWh_e.

Al termine del 1° periodo (05/12/2019 – 31/12/2020) di gestione e contestualmente al conguaglio annuale del 31/12/2020, si procederà al riallineamento dei centri di costo del PEF limitatamente per le voci dei precedenti 3 punti sulla base dei dati effettivamente computati e più precisamente:

4. Adeguamento della quota lavori sulla base delle quantità realmente eseguite che saranno computate secondo i prezzi unitari indicati nel computo metrico del progetto integrativo approvato dal Comune;

5. Adeguamento della quota manutentiva del canone sulla base dei punti luce realmente gestiti applicando la quota unitaria di 20 euro per ogni punto luce in più o in meno rispetto ai 1.294 censiti in fase di offerta così come previsto nel Capitolo 3 del Capitolato Prestazionale;
6. Rimborso al Comune da parte del Concessionario dell'importo effettivo derivante dagli extra consumi rispetto alla Baseline di cui al precedente punto 3), che sarà determinato dal consumo effettivo sostenuto dal Comune per la fornitura di energia elettrica nel periodo 05/12/2019 – 31/12/2020.

Sulla base delle risultanze dei punti 4), 5), 6), verrà determinato l'effettivo incremento o decremento che sarà garantito dal Comune al Concessionario al fine di assicurare un V.A.N. non inferiore a quello previsto nel piano economico e finanziario presentato dal Concessionario in fase di gara ad euro 75.644 oltre IVA, il quale importo verrà ridistribuito equamente nei restanti 14 anni di Concessione.

Qualora, limitatamente al servizio di Pubblica Illuminazione (Fase A – Lotto 1), durante gli anni di concessione si ottengano degli ulteriori risparmi rispetto al consumo massimo garantito dal secondo anno di 305.451 kWh_e, fino al raggiungimento di una soglia pari al 12%, equivalente ad un consumo massimo di 268.797 kWh_e, ovvero fino ad una riduzione di 36.654 kWh_e non sarà dovuto alcun rimborso al Concessionario da parte del Comune. Per consumi al di sotto dei 268.797 kWh_e gli extra risparmi determinati saranno ripartiti equamente al 50% tra Comune e Concessionario.

Relativamente al servizio degli impianti termici (Fase B + C – Lotti n. 2 e 3) gli eventuali risparmi rispetto a quelli massimi garantiti, le maggiori economie verranno ripartite equamente al 50% tra i Contraenti. Eventuali corrispettivi dovuti per gli interventi extra canone di cui agli Art. 3 e Art. 4 saranno contabilizzati singolarmente e a seguito di specifica autorizzazione del Comune.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CANONE DEL SERVIZIO.

1. Il pagamento del canone annuale viene effettuato attraverso il versamento di tre acconti trimestrali secondo le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno 30 settembre a fronte del rilascio di fatture elettroniche con l'indicazione del codice univoco ufficio UFW51Q, nome dell'ufficio Uff_eFatturaPA e Codice iPA c_c236, e pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.
2. La quarta fattura sarà quella di conguaglio e sarà emessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo e pagata entro 30 giorni dal ricevimento, consisterà nella differenza tra l'importo

complessivo del canone, aggiornato secondo i criteri di cui all'Art. 7, e l'ammontare delle fatture già emesse e computerà anche la verifica dei consumi effettivi rispetto a quelli massimi garantiti al Comune.

3. Come previsto nella proposta progettuale il Concessionario garantisce dalla data di avvio di ogni fase della concessione, il consumo massimo garantito, previsto nella relazione al Piano Economico Finanziario e nella relazione generale. In particolare per la gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione (Fase A), sulla base dei lavori integrativi proposti e dei nuovi punti luce censiti, i consumi massimi garantiti (Baseline) saranno individuati in due periodi temporali ben distinti e più precisamente:
 - a. Periodo (05.12.2019 - 31.12.2020) = 342.605 Kwh annui, parametrati sulla quantità di giorni effettivi, ossia 367.948 kWh nel periodo 05/12/2019 – 31/12/2020;
 - b. Periodo (01/01/2020 – 31/12/2034) = 305.451 kWh annui.
4. Il relativo canone del primo periodo di valenza della concessione, in previsione dei tempi previsti per la sua attivazione, intercorrente dalla data di consegna del 05/12/2019 fino al 31/12/2019, sono stati fatturati entro il 31 gennaio del 2020, proporzionalmente al periodo effettivo di svolgimento del servizio. L'aggiornamento del canone, stante la data d'inizio della Concessione, verrà calcolato a partire dalla fattura di conguaglio emessa entro il 31 gennaio 2021 corrispondente all'inizio del secondo anno di Concessione.
5. La fatturazione degli eventuali interventi extra canone di sarà separata da quella del canone e sarà definita tra le parti al momento dell'accettazione del relativo preventivo. Per gli interventi extra canone il Comune sarà tenuto a comunicare al Concessionario se questi ricadano nella propria sfera istituzionale o commerciale e se riguardino impianti attinenti o meno ad edifici.
6. Nel caso di ritardati pagamenti da parte del Comune, decorreranno gli interessi di mora nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente dedicato, che verrà comunicato dal Concessionario la quale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.

2. Qualora Il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, la presente Convenzione di Concessione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 28.
3. Il Concessionario ha comunicato che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari alla convenzione e la persona delegata ad operare sono i seguenti:

- Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. IBAN: IT51B0311113401000000019711;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT67U0200813406000003837307;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT42A0200805364000104023675;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT16B0200805364000104241495;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT19K0200805364000104241507;
- Banca: UNICREDIT IBAN: IT93L0200805364000104241508;
- Banca: BNL IBAN: IT76V0100568870000000001957;
- Banca: BNL IBAN: IT95K01005688700000000280959;
- Banca: CREDEM IBAN: IT60V0303268870010000002673;
- Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN: IT20B033176887000011030510;
- Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN: IT52M0331768870000110203661;
- Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN: IT94C0331768870000110305102;
- Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT34A0570469130000000111600;
- Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT77V0570469130000000111659;
- Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT71X0570413400000005111660;
- Banca: BANCA IFIS IBAN: IT17V0320502600000002055533;
- Banca: BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE SPA IBAN:

IT55L1068003200000000000093;

•Banca: BANCA DI FILOTTRANO IBAN: IT11K0854968990000070172597;

•Banca: BANCO BPM IBAN: IT06S0503414401000000002849;

•Banca: BANCO BPM IBAN: IT56N0503414401000000002850.

4. Che la persona delegata ad operare sui conti in precedenza descritti è il Sig. TRAMANNONI RENZO Legale Rappresentante dell'Impresa C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. Codice Fiscale: TRM RNZ 39M21 F632T;

ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. Per il Lotto n° 1 (Fase A) la Concessione avrà una durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti di Pubblica Illuminazione risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti in data 05 Dicembre 2019 e avrà scadenza in data 31/12/2034.
2. Per i Lotti n. 2 e 3 (Fasi A e B) la concessione avrà una durata di 14 (Quattordici) anni a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna relativi ad ogni lotto previsto per la gestione degli impianti termici.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente sarà tenuto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire le prestazioni di gestione e manutenzione ordinarie in favore del Comune su richiesta di quest'ultima, fino a quando la stessa non avrà provveduto ad organizzare la gestione degli impianti secondo la modalità prescelta.

ART.11 TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

1. Relativamente a i Lotti 2 e 3 (Fasi B e C), entro 60 giorni dall'attivazione di ciascuna fase, ai sensi dell'Art. 23, Co. 4) del D.LGS. 50/2016, provvederà alla redazione e presentare al Comune il Progetto "Esecutivo", omettendo il livello di progettazione "definitivo" stante la natura del progetto e la ridotta complessità progettuale, degli interventi e delle opere proposti in sede di gara e oggetto di aggiudicazione, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva.
2. Per quanto concerne la fase A relativa agli impianti di pubblica illuminazione, il progetto esecutivo è già stato approvato dal Comune in data 19.11.2019. Relativamente al progetto esecutivo integrativo e i relativi atti tecnico - amministrativi sostitutivi o/e integrativi proposti

dal Concessionario è stato approvato con D.D. _____ e permetterà di conseguire i risparmi e di rispettare consumi massimi previsti dal secondo anno di gestione del servizio di Pubblica Illuminazione.

3. Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti di gara e nell'offerta presentata saranno eseguiti nel termine previsto dal cronogramma componente del progetto esecutivo, ovvero sulla base delle previsioni di realizzazione degli investimenti interite nel Piano Economico Finanziario. Gli interventi e le opere extra canone, eseguiti su richiesta del Comune, dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e dal Comune.

ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d'arte.
2. Sono a carico del Concessionario, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni previste per l'esecuzione della presente Convenzione, i seguenti obblighi specifici:
 - L'assunzione della mansione di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'Art. 11, Co. 1) e 3) del D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di impianto;
 - L'emissione dell'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio, ai sensi dell'art. 6 del D.LGS. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi di quanto indicato dal D.M. 26/06/2009, da consegnarsi entro e non oltre sei mesi dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico stabiliti in sede di offerta e di gara;
 - Il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Comune per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata dagli impianti termici.
3. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva i suddetti obblighi, per colpa a lui imputabile, la presente Convenzione si risolve di diritto, ai sensi del Co. 8) del medesimo Art. 3).
4. Il Concessionario è responsabile, oltre che per quanto derivante dall'assunzione del ruolo

di Terzo Responsabile come disciplinato dalla normativa vigente, anche dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato alla presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

5. Per garantire la regolare esecuzione della Convenzione, nominerà un Responsabile della commessa, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
6. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della Convenzione, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE.

1. Il Comune si impegna, per tutta la durata della Convenzione, al mantenimento della destinazione d'uso degli edifici e delle strutture. Nel caso di mutamento nella destinazione d'uso di un immobile oggetto della presente Convenzione (con riferimento ai soli Lotti 2 e 3), che incida nei consumi e/o nella gestione, dopo l'attivazione del lotto di cui fa parte, le Parti provvederanno ai sensi dell'Art. 165, Co. 6), del D.LGS. 50/2016 alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio della Convenzione. Nel caso che il mutamento avvenga prima dell'attivazione del relativo lotto, la progettazione e il piano finanziario dovranno tenerne conto. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla Convenzione. Nel caso di dismissioni di impianti o edifici oggetto della presente Convenzione già interessati dall'intervento del Concessionario, il Comune sarà tenuto nei confronti del Concessionario al pagamento della quota di ammortamento residuo degli investimenti eseguiti, come valorizzati dal progetto esecutivo.
2. Il Comune si obbliga altresì a corrispondere al Concessionario il canone quantificato secondo quanto indicato all'Art. 7 (ovvero rideterminato sulla base dell'articolo 175 del D.LGS. 50/2016), ovvero valutando sia l'ammortamento degli investimenti compiuti che l'eventuale canone di disponibilità fino a quel momento pagato, oltre ai risultati conseguiti in termini di risparmio ed efficientamento e tutto quanto compone l'andamento passato della Concessione. Ogni decisione in merito non potrà comunque violare il pubblico

interesse né quanto previsto dalla normativa Nazionale e regionale al momento vigente.

ART. 14 RISCHIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Il rischio di gestione del servizio in oggetto grava sul Concessionario, il quale è tenuto a garantire al Comune il raggiungimento e il mantenimento degli standards specificati nei documenti di gara e nell'offerta, pena l'applicazione di penali come specificate e quantificate nel capitolato prestazionale del servizio.
2. Si assume altresì il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici in gestione come descritti nei documenti di gara e nell'offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, delle opere realizzate con la sola esclusione di eventi catastrofici (quali terremoti, inondazioni, pandemie, epidemie), atti vandalici, dolosi, sommosse, guerre, atti terroristici e comunque cause originate da soggetti terzi non direttamente collegati al Concessionario.
3. Rimarrà altresì a carico del solo Concessionario:
 - l'eventuale mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti dei consumi di energia elettrica per gli Impianti di Illuminazione Pubblica e di combustibile per gli Impianti Termici, con la sola esclusione delle variazioni di consumo derivanti dalla modifica *rilevanti* delle condizioni di servizio se richieste dal Comune (p.e. orario o temperatura o altre condizioni di servizio che modifichino quelle utilizzate per il calcolo dei risparmi energetici offerti);
 - il costo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario e nel Capitolato prestazione del servizio che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione.
4. La mancata realizzazione degli interventi di efficientamento, poiché determina un aggravio a carico del Concessionario, costituisce di fatto (e *de jure*) il meccanismo di penalizzazione per la mancata realizzazione degli interventi stessi.

ART. 15 PENALI, RECESSO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

1. L'applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dalla presente Convenzione e dal Capitolato prestazionale del servizio allegato al presente atto. In caso

di difformità, prevale la presente Convenzione.

2. La presente Convenzione può essere risolta durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.LGS. 50/2016 sono soddisfatte. Nel caso di recesso di cui all'Art. 109 del D.LGS. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159, oltre al pagamento dei lavori eseguiti e delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti di cui sopra spetta al Concessionario il rimborso del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo e verificherà la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dal Comune a norma del punto sopraindicato saranno quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione della Convenzione, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso. Il Comune potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso esso corrisponderà al Concessionario, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento della Convenzione. Il Concessionario dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione del Comune nel termine stabilito.
5. Nel caso previsto dall'art. 176 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e specificamente qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Comune aggiudicatore ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spetteranno al Concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi

effettivamente sostenuti dal Concessionario;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
6. La Convenzione si intende risolta di diritto per inadempimento del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e seguenti cod. civ., nel caso di:
- a. perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con il Comune;
 - b. qualora o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, anche non correlate al presente Convenzione, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c. cessione anche parziale della convenzione salvo quanto previsto all'Art. 106, Co. 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. 50/2016;
 - d. recidiva negli inadempimenti del comma successivo formalmente contestati e/o contestazione di n° 3 inadempienze di cui al comma successivo. Costituiscono motivi di risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni, i seguenti inadempimenti:
 - gravi violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e dei servizi oggetto della presente Concessione;
 - sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
 - mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Concessione, con particolare riferimento ai termini di esecuzione dei lavori;

- gravi violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l'esecuzione delle opere;

In tutti i casi il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dalla presente Convenzione.

7. Resta salvo quanto previsto dal D.LGS. 50/2016 all'Art. 176, Co. 1) per le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio, nonché dal successivo Co. 4), per le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Comune. In tali ipotesi il Comune concedente dovrà contestare per iscritto le inadempienze del Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed agli eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso delle spese di investimento effettuate e non ancora ammortizzate.

ART. 16 RECESSO UNILATERALE DEL COMUNE

1. Il Comune ha diritto a risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile e si riserva la facoltà di recedere, dalla presente convenzione ai sensi degli artt. 109 e 176 del D.lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine della Concessione, per motivi di pubblico interesse.

ART. 17 CONTRIBUTI PUBBLICI SU INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO REALIZZATI DAL CONCESSIONARIO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ESEGUITI E FINANZIATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

- 1 Per tutta la durata del rapporto contrattuale il Concessionario beneficerà, in qualità di titolare esclusivo degli stessi, degli incentivi economici derivanti dagli interventi di efficientamento realizzati, (Es. Certificati bianchi, conto termico, ecc.) inseriti nel progetto di fattibilità e nel piano economico finanziario approvati dal Comune, che prevedano investimenti o altre attività coerenti ed integrabili o integrate nel programma di efficientamento di cui alla presente Convenzione. In questo senso, si stabilisce che il Concessionario resti il beneficiario (per tutta la durata del rapporto contrattuale) della totalità di tali contributi precisando che il loro mancato ottenimento è un rischio a completo carico del Concessionario stesso e comunque se questo è imputabile direttamente alla propria negligenza. Il Comune si impegna comunque a collaborare con per l'espletamento delle relative procedure di concessione dei tali contributi pubblici.

- 2 Eventuali ulteriori incentivi pubblici relativi specificamente agli interventi di efficientamento oggetto della presente Convenzione, al momento non previsti nel piano economico finanziario del progetto, saranno suddivisi fra le parti in modo da garantire il raggiungimento di nuove condizioni di equilibrio economico finanziario o attraverso la riformulazione del canone o in altre forme, in ragione delle richieste formulate dal Comune, comunque coerenti con l'articolo 175 del D.LGS 50/2016. Per esempio, se i Lotti successivi al primo non sono stati ancora avviati (ovvero se il Comune non ha ancora approvato il relativo progetto definitivo/esecutivo ed i documenti di aggiornamento del PEF, Convenzione o altro necessario per avviare la attuazione del Lotto nell'ambito di questa Concessione), un qualsiasi contributo ottenuto in favore di uno di quei Lotti ricadranno nella fattispecie del comma 3. Se invece il contributo farà riferimento al Lotto 1 o ad un lotto avviato o concluso alla data di richiesta del contributo, lo stesso sarà ripartito per il 50% in favore del Concessionario e per il 50% in favore del Comune.
- 3 Per tutta la durata del rapporto contrattuale, gli interventi di efficientamento energetico potranno essere finanziati (parzialmente o totalmente) dal Comune, anche attraverso l'ottenimento di contributi pubblici o privati per Lotti non ancora avviati; questi comporteranno la definizione di un nuovo equilibrio economico finanziario fondato sulla totale disponibilità del contributo in favore del Comune, sia attraverso una rimodulazione del canone sia dei livelli massimi garantiti di consumo (se il progetto finanziato comporterà modifiche di efficienza dell'investimenti).

ART. 18 VALORE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

1. In caso di risoluzione della Convenzione e di ogni altra causa di cessazione dei suoi effetti per cause non dipendenti dal Concessionario, il valore degli investimenti che il Concessionario ha realizzato, secondo l'ammontare risultante nel progetto esecutivo approvato dal Comune e presentato come previsto all'Art. 10, viene corrisposto per il valore residuo come previsto dall'Art. 176, Co. 4) del D.LGS. 50/2016.
2. Le Parti individueranno di comune accordo le modalità di pagamento. Il termine massimo di corresponsione non può comunque superare la scadenza originaria della Convenzione.

ART. 19 PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE REALIZZATE.

1. Gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in applicazione della Convenzione, nonché tutti i materiali installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della

Convenzione, sono e permangono di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 20 APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO.

2. Il Concessionario ha la facoltà di affidare, nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di gara, l'esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal D.lgs. 50/16.

ART. 21 GARANZIE, CAUZIONI, POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE.

1. Prima di dare inizio a qualsiasi lavorazione, il Concessionario dovrà stipulare tutte le polizze assicurative occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalla gestione del servizio. I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura ed al valore della Concessione, anche se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario.
2. Inoltre dovrà presentare per ogni fase che si attiva:
 - Polizza fidejussione definitiva di cui all'Art. 103) del D. LGS. 50/2016 relativa al valore dell'investimento come desumibile dal Piano Economico Finanziario per la durata dei lavori.
 - Polizza fidejussione per la gestione del servizio, estesa a tutta la durata della Convenzione.
 - Cauzione, ai sensi dell'Art.183, Co. 13) del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.
3. Per quanto concerne il Lotto 1 (fase A) le polizze già prodotte al Comune saranno integrate a copertura dei nuovi importi relativi ai lavori e della gestione del servizio.
4. A copertura di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/016 ha prodotto nuova polizza valevole fino al 05/02/2020 come garanzia presentata in sede di offerta, degli estremi n° IM000011270 emessa da S.A.R. City Insurance S.A. in data 31/07/2019. La stessa verrà integrata al fine di garantire il nuovo valore complessivo dell'appalto (euro 2.703.556 Iva esclusa) sulla base delle nuove condizioni contrattuali derivanti dalla proposta integrativa indicata nelle premesse ed avrà validità fino a tutto il _____. Successivamente a tale data la polizza potrà essere svincolata al rilascio da parte del Concessionario della garanzia ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016;

5. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Concessione, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria 000017783, per un importo di €. 57.584,10 che corrisponde al 10% dell'importo dell'investimento previsto per il Lotto 1 del progetto a base di gara; Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. N. 50/2016, il Concessionario prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
6. Detta cauzione è stata integrata sulla base dell'importo totale dell'investimento relativo al Lotto 1 integrato fino all'importo di €. _____ che corrisponde al 10% con polizza n. _____ dell'importo dell'investimento previsto per il Lotto 1 del progetto integrativo approvato in data _____ 2020.
7. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
8. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento degli investimenti previsti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni collegate al programma di investimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze del collaudo, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
9. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
10. Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario;
11. Nel caso in cui si avvii la realizzazione dei lotti successivi, lo stesso sarà possibile solo dopo il rilascio di analoghe garanzie, corrispondenti al 10% dell'importo del Lotto per come definito dal computo metrico estimativo presentato in sede di gara;

12. A copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria, delle stesse caratteristiche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 per un importo pari ad euro 175.547,60 che corrisponde al 10% dell'importo del costo annuo operativo di esercizio relativamente al Lotto 1 (euro 1.755.476 Iva esclusa) e successivamente, con le medesime modalità, per ogni successivo Lotto che verrà avviato;
13. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione n° A0190492200-LB emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., coverholder AEC SPA - Roma, in data 05/08/2019, (incaricati progettazione) ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice Appalti, di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo o Definitivo, che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
14. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016 ha stipulato apposita polizza di assicurazione della validità pari alla durata della Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il Lotto n. 1 con validità fino a tutto il 31/12/2034, che copra i danni che possono verificarsi nell'esecuzione della Concessione, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli investimenti. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
15. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione, della validità pari alla durata della Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il Lotto n. 1 con validità fino a tutto il 31.12.2034, che copra i danni materiali e diretti causati agli impianti, complessivamente considerati, da qualsiasi evento occorso in costanza di gestione, anche atmosferico, da incendio e di qualunque ne sia la causa, compresi quelli previsti dall'art. 103 co. 8 del C.A. anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o contraente, fenomeno elettrico, furto o rapina o danneggiamento, danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili e immobili del Comune o alle cose di terzi, con un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione);
16. Il Concessionario ha stipulato polizza d'assicurazione della validità pari alla durata della

Concessione compresa dell'estensione a 15 anni per il Lotto n. 1 con validità fino a tutto il 31/12/2034, per responsabilità civile per danni verso terzi causati nell'esecuzione del servizio di gestione, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00.

ART. 22 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. Le attività previste dalla proposta gestionale dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi da interferenze predisposto dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008.
2. Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti formativi per l'espletamento delle attività.
3. Il Comune si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori. Comunque, dovrà comunicare i dati e documenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro al Comune, prima della presa in carico degli impianti.

ART. 23 ULTERIORI PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

1. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario si impegna a eseguire periodiche Diagnosi Energetiche (ai sensi della norma UNI 11352:2014, della UNI/TR 11428:2011 e della EN 16247-1 8 serie) volte ad individuare e proporre al Comune ulteriori interventi per efficientamento energetico. Gli interventi proposti saranno realizzati sotto la responsabilità del Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. Una volta formulata la proposta per una nuova realizzazione le parti concorderanno le modalità attraverso le quali gli interventi dovranno essere realizzati.

ART. 24 VERIFICA E MISURA DEI CONSUMI.

1. Alla fine di ciascun periodo di osservazione (ogni anno in sede di conguaglio), Concessionario e Comune procederanno all'analisi della reportistica prodotta dal Concessionario, individuando anche le eventuali azioni di miglioramento da apportare.
2. La misura dei dati di consumo avverrà attraverso l'esecuzione delle letture contatori, della verifica della consistenza impiantistica (in rapporto sia al numero sia alle volumetrie interessate) e della rilevazione dei gradi giorno effettivi dell'anno in esame.

ART. 25 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ.

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, dichiara che intenderà avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - Diagnosi Energetiche;
 - Esecuzione interventi di Efficientamento Energetico e di Riqualificazione;
 - Manutenzione Programmata, Ordinaria e Straordinaria Impianti di Pubblica Illuminazione e Climatizzazione invernale;
2. Il Concessionario si impegna a dare pronta comunicazione al Comune in merito ad eventuali variazioni in ordine all'esternalizzazione di una o più attività nonché a fornire allo stesso gli estremi ed i riferimenti dei soggetti terzi preposti alle attività sopraindicate. Resta comunque in predicato il rispetto degli Artt. 30) e 174) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 26 FACOLTÀ DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI.

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare al Concessionario interventi di Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria non ricompresi nei servizi oggetto della Convenzione e relativi in particolare a:
 - Impianti idro-sanitari;
 - Impianti di distribuzione del calore;
 - Impianti elettrici e di rilevamento incendi;
 - Impianti collegati alle infrastrutture sportive.
2. Gli affidamenti non potranno superare l'importo di soglia previsto dal D. Lgs. 50/2016 (relative ed in valore assoluto del valore della concessione) ed i prezzi unitari applicati saranno quelli del capitolato allegato alla convenzione. In caso di prezzi unitari mancanti si farà riferimento al prezzo regionale scontato del 10%, saranno redatti verbali dei nuovi prezzi, concordati e sottoscritti tra le parti. In questo caso, la concessione sarà modificata seguendo il dettato dell'Art. 175) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 27 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di cui al precedente Art. 23), la

Convenzione si intende risolta di diritto fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno.

ART. 28 MODALITÀ DI ESECUZIONE PER I LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Nell'esecuzione della prestazione, il Concessionario osserva le norme e le condizioni di cui alla presente Convenzione e alla documentazione che attiene alla medesima, qui allegata. Al fine di giungere alla completa attivazione della Concessione, il Concessionario dovrà consegnare per i Lotti successivi al primo, ai sensi del citato articolo 165 comma 3 del D.Lgs N° 50/2016:
 - a) La progettazione definitiva ed esecutiva (consegnata congiuntamente in un unico documento, vista la natura del progetto e la relativa ridotta complessità in termini progettuali), corredata di tutti gli aggiornamenti alla documentazione progettuale di fattibilità non sostituita dalla progettazione definitiva stessa (ovvero PEF e relazione relativa, Relazione inerente all'effetto ambientale e di efficientamento dell'intervento, relazione tecnica generale);
 - b) La documentazione di comprova della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione degli investimenti previsti. La dimostrazione dovrà essere relativa al Lotto che si avvia e dovrà essere eventualmente integrata nel caso dell'avvio dei Lotti successivi. La documentazione dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo 165 del D.Lgs 50/2016 e potrà essere costituita, per esempio, da delibere di finanziamento bancario, di approvazione per l'emissione di Bond o altri titoli dedicati all'investimento, delibere di CDA che destinano e vincolano risorse proprie aziendali all'investimento, eccetera;
 - c) Successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2, la cauzione definitiva che integra quella rilasciata ai sensi della presente Convenzione per un importo pari al 10% dell'importo totale dell'investimento;
 - d) Successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2, le assicurazioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3 e 4;
 - e) A seguito dell'approvazione della documentazione di cui ai punti 1 - 4, relativa ad ogni Lotto successivo al primo che verrà attivato, dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione/consegna degli impianti nel loro stato di fatto.
2. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è già stata consegnata e approvata dal Comune e

per il Lotto 1, mentre per i Lotti 2 e 3 dovrà essere consegnata entro 60 giorni dall'avvio di ciascun lotto. La documentazione di cui al punto 4 dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione (da parte del Comune) della documentazione di cui ai punti 1 e 2.

3. Limitatamente ai Lotti n. 2 e 3, il verbale di accettazione e presa in carico degli impianti, relativo ad ognuno dei 2 Lotti approvati, dovrà essere eseguito contestualmente al completamento della ricognizione definitiva degli impianti o alla acquisizione di ogni documentazione che possa modificare le informazioni sugli impianti acquisite durante la visita obbligatoria integrata alla procedura di gara, dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo. Per quanto concerne il Lotto 1 si è provveduto ad eseguire il verbale congiunto tra le parti in data 05/12/2019.
4. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi qui previsti verrà applicata all'impresa una penale giornaliera stabilita nella misura di Euro 100,00 (dico euro cento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Concessione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 29 ATTO TRANSATTIVO

1. In considerazione dell'atto transattivo firmato in data 24/04/2019 fra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la Toscana Energia Green Spa (TEG) e la C.P.M Gestioni Termiche S.R.L., atto regolamentato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 18/04/2019 e successivamente ampliato come da comunicazione recapitata dal Comune al Concessionario i quali in data 25/02/2020 accettano la nuova condizione mediante apposita firma digitale sul documento da entrambe le parti. Viene pertanto stabilito all'Art. 3 del medesimo atto, che il Comune si impegna a corrispondere alla TEG tramite (il Concessionario) l'importo complessivo di euro 43.785,00 (euro 31.250,00 + euro 12.535,00) Iva esclusa ovvero euro 53.417,70 IVA inclusa senza rivalutazioni ed interessi.
2. Si specifica che limitatamente alla Fase A (Lotto n. 1 – Impianti di Pubblica Illuminazione) il nuovo P.E.F. comprensivo della progettazione per l'elaborazione del nuovo progetto integrativo determina una modifica delle "Somme a disposizione del Comune" del quadro economico del progetto esecutivo del 1° Lotto, come di seguito illustrato:
 - i costi preliminari di investimento sostenuti per la predisposizione del progetto completo (integrativo) nel suo complesso pari ad euro 11.804,60 oltre IVA;

- i costi di pubblicazione e i servizi per supporto tecnico amministrativo pari ad euro 39.423,00 oltre IVA;
- Atto transattivo tra Comune di Castelnuovo di Garfagnana e T.E.G. (precedente Promotore della Concessione) pari ad euro 43.785,86 oltre IVA.

Pertanto il Concessionario ha riconosciuto a TEG nei tempi previsti dall'accordo e alla successiva integrazione l'importo di € 53.417,70 Iva inclusa, dietro presentazione da parte di TEG di regolare fattura e dopo la consegna di tutto il materiale progettuale, in formato DWG, di tutti gli studi e ricerche redatti per la predisposizione del Progetto di Fattibilità.

3. Confermando le nuove spese "Somme a disposizione del Comune" di cui all'avviso di gara e sulla base del progetto integrativo per i lavori complementari presso la totalità degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, ovvero riferite all'articolo 183 comma 9 terzo periodo D. Lgs n° 50/2016, determinano un importo come di seguito illustrato:

Totale spese tecniche (progettazione, direzione lavori e collaudo)	46.425,32 €
Spese tecniche per la sicurezza 1 & 2	7.300,00 €
Spese commissione e pubblicità, ecc.	39.423,00 €
Spese per attività tecnico amministrative preliminari (TEG)	43.785,86 €
Totale	137.434,18 €
IVA	30.235,52

ART. 30 PRECISAZIONI

In merito alla predisposizione della documentazione progettuale ed alla esecuzione della concessione:

Manutenzione Straordinaria

1. Si considerano comunque componente dell'attività di manutenzione straordinaria e responsabilità del Concessionario, nel perimetro di individuazione degli oggetti di intervento definiti nel progetto di fattibilità e successivi livelli di progettazione e nel programma di interventi relativi alla Concessione di cui all'appalto aggiudicato al Concessionario, tutte quelle opere che riguardano la riattivazione della funzionalità degli impianti, ovvero il ripristino del loro corretto funzionamento, compresa la manutenzione obbligatoria e/o programmata per il mantenimento in funzione degli impianti ed al rispetto

delle norme;

2. La Manutenzione Straordinaria sarà garantita dal Concessionario su tutti gli Impianti di Pubblica Illuminazione del Comune facenti oggetto della Concessione e quelli che verranno presi in carico successivamente per ampliamenti, nuovi impianti ecc.. Detti impianti saranno oggetto di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e di una riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico, come indicato nel progetto esecutivo approvato;
3. Si precisa che per “impianto di pubblica illuminazione”, si intende: Impianto di pubblica illuminazione esterna di aree pubbliche, sotteso ad una fornitura elettrica dedicata, composta da (elenco indicativo e non esaustivo): a) quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo, b) cavo di alimentazione dei punti luce, ovvero elettrodotto a servizio dei punti luce c) punti luce di qualsiasi tipologia, che costituiscono ogni singolo impianto.
4. Si precisa che la manutenzione straordinaria relativa agli impianti promiscui (denominati “quinto filo Enel”) esistenti tra Comune ed Enel Spa, elencati nelle premesse, non riguarda le dorsali di alimentazione, che rimangono di proprietà Enel spa e quindi di competenza di quest’ultima;

Progettazione Esecutiva

5. Il Concessionario procederà, per i Lotti successivi al primo, ai sensi dell’art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/2016, alla redazione del Progetto “Esecutivo”, omettendo il livello di progettazione “Definitivo”, vista la natura del progetto e la ridotta complessità progettuale, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva. Detta progettazione e tutta la documentazione ad esso inerente, dovrà costituire lo sviluppo del progetto di fattibilità approvato in sede di gara e condiviso dal Concessionario, con particolare attenzione alla diminuzione del rischio di futuri disservizi;
6. Le uniche varianti che potranno essere proposte saranno migliorative, non radicali in termini di tecnologie e soluzioni, e senza impatto sulla dimensione massima dell’investimento del lotto di riferimento;
7. Nel caso in cui, durante la progettazione, emergessero elementi che possano modificare il cronogramma di realizzazione ed il piano di intervento o manutenzione, questi dovranno essere segnalati adeguatamente nelle relazioni di accompagnamento al progetto;
8. Nel caso in cui emergano, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi

che possano modificare i fattori di base intorno ai quali è stato a suo tempo costruito il progetto di fattibilità, ne deve dare notizia tramite le relazioni di accompagnamento e segnalare i dispositivi progettuali adottati nel progetto definitivo ed esecutivo che intervengono per permettere comunque la realizzazione del progetto secondo le previsioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento alle variabili economiche ed al costo massimo del Lotto oggetto della approvazione;

9. Qualora risultasse la Proposta Integrativa del Concessionario superiore al 10% del valore complessivo dell'investimento originale dei 3 Lotti, si procederà a richiedere una nuova quantificazione delle garanzie sia per la fase di cantiere che per quella di gestione;
10. Nel caso in cui emergano, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi che possano suggerire una modificazione degli investimenti da compiere al fine di ridurre possibili rischi di future spese straordinarie od investimenti non previsti, ovvero rischi di rifacimento di impianti o parti consistenti degli stessi, si adotteranno le seguenti misure:
 - a) Se gli investimenti da compiere per ridurre i possibili rischi futuri, richiedono una revisione del programma di investimento ma non impediscono la realizzazione parziale o totale dello stesso (come sviluppo del progetto di fattibilità), presenterà una nota di integrazione alla Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo, che evidenzierà quegli elementi e che conterrà i dispositivi organizzativi e crono-programmatici adottati a fine di permettere l'attuazione dei lavori realizzabili, nelle more della valutazione da parte del Comune delle varianti progettuali proposte;
 - b) Se gli investimenti non previsti richiedono una revisione del programma di investimenti e impediscono la realizzazione totale degli stessi (come sviluppo del progetto di fattibilità), ovvero ledono significativamente l'equilibrio economico finanziario della concessione, si agirà ai sensi dell'articolo 165 comma 6 del D. LGS 50/2016.

Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. Il Comune provvede d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C. e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.
2. Il Comune acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione alla presente Concessione per il pagamento dei canoni di Concessione o di altri pagamenti eventualmente e successivamente previsti.

ART. 31 RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente Convenzione e nell'esecuzione di quanto deriva dalla successiva efficacia della Concessione.
2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

ART. 32 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario svolgerà l'attività connessa con la presente Convenzione con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

ART. 33 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
2. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della presente Convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località;
3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione;
4. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
5. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Concessionario dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale calcolato sul costo dell'investimento e sommando il 20% dell'attualizzazione dei canoni residui alla data della

comunicazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro;

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che si sia posto in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 34 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 35 NORME DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DELLA DITTA IL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della Convenzione e della collegata Concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013;
2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere la presente Concessione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 36 LEGISLAZIONE APPLICABILE – RINVIO.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto della presente Convenzione e della collegata Concessione. Si precisa che nella gestione della qui presente Concessione, il Comune farà riferimento anche alle Linee Guida n° 9 Monitoraggio delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n° 318 del 28 Marzo 2018 e SMI)

ART. 37 FORO COMPETENTE.

1. Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Lucca.



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133
p.IVA 0020436 046 5

DETERMINAZIONE N. 1258 DEL 29/09/2020

SETTORE RISORSE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7)
D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1258 del 29/09/2020

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Importo
«TableStart:movimenti»				
«MOVIMENTO ENTRATA_S PESA»	«MOVIMENTO_TIPO» «MOVIMENTO_NUMERO»/«MOVIMENT O_ANNO»	«MOVIMENTO_RIF_BIL_PEG»		€ «MOVIMENTO_IMPORTO»

«TableEnd:movimenti»

Castelnuovo di Garfagnana, 06/10/2020

IL RESPONSABILE
LUCCHESI PATRIZIA

Riferimento Determinazione n. 1258 del 29/09/2020

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. 1258 DEL 29/09/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. E TERMICI EDIFICI COMUNALI. PROPOSTA DI MODIFICA. APPROVAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 06/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

Settore Amministrativo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. 1258 DEL 29/09/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. E TERMICI EDIFICI COMUNALI. PROPOSTA DI MODIFICA. APPROVAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 06/10/2020 al 21/10/2020 per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo di Garfagnana, 22/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)